

FAQ

Domande e Risposte sull'emergenza COVID-19

Aggiornate al 23/10/2020

INDICE

| | |
|--|----|
| COMUNI..... | 3 |
| STUTTURE SANITARIE | 7 |
| TAMPONI | 9 |
| CIVILI..... | 11 |
| SERVIZI ALLE FAMIGLIE..... | 14 |
| FRAGILITÀ | 15 |
| SPOSTAMENTI/ESTERI..... | 16 |
| AZIENDE E PUBBLICI ESERCIZI | 29 |
| PARCHI TEMATICI E DI DIVERTIMENTO E PROFESSIONI DELLA MONTAGNA (GUIDE ALPINE E MAESTRI DI SCII) E GUIDE TURISTICHE | 41 |
| SCUOLE | 42 |

È possibile porre eventuali quesiti al seguente numero di telefono 0434369952

COMUNI

Domanda

La disinfezione dei manti stradali può avere efficacia per il contrasto alla diffusione del COVID-19?

Risposta

In merito alla pulizia con detergenti e alla disinfezione stradale e delle pavimentazioni urbane su larga scala, si conferma l'opportunità di procedere al lavaggio delle strade con acqua o alla pulizia ordinaria con acqua e detergenti convenzionali - assicurando di evitare la produzione di polveri e aerosol - l'uso di disinfettanti come ad es. quelli a base di ipoclorito di sodio risulta, invece, una misura per la quale non è accertata l'utilità in quanto non esiste alcuna evidenza che le superfici calpestabili siano implicate nella trasmissione del virus SARS-CoV-2. La pulizia delle strade è una buona prassi ma non è possibile utilizzare soluzioni inquinanti. Può essere valutata la possibilità di trattare punti specifici dei luoghi pubblici (ad es: panchine, corrimani, aree limitrofe a luoghi con alta frequenza di persone quali supermercati, farmacie), come da Rapporto ISS COVID-19 - n. 7/2020 "[Raccomandazioni per la disinfezione di ambienti esterni e superfici stradali per la prevenzione della trasmissione dell'infezione da SARS-CoV-2. Versione del 29 marzo 2020](#)".

Domanda

È possibile contrarre contaminazione da corona virus nelle cassette dell'acqua durante le operazioni di approvvigionamento?

Risposta

L'acqua erogata dalle cassette di distribuzione (cassette dell'acqua del sindaco) non dà origine a possibili contagi, ma le operazioni di prelievo (digitazione dei vari pulsanti, non rispetto della distanza di sicurezza) possono portare a una possibile contaminazione se non vengono adottate, dalle persone che ne usufruiscono, le misure di prevenzione necessarie ad evitare la diffusione del contagio.

Domanda

Quali sono le disposizioni da adottare per lo smaltimento dei rifiuti prodotti a domicilio di persone risultate positive al tampone per COVID-19?

Risposta

Nel [Rapporto ISS COVID-19 n. 3/2020 Rev. 2 - Indicazioni ad interim per la gestione dei rifiuti urbani in relazione alla trasmissione dell'infezione da virus SARS-COV-2. Aggiornato al 31 maggio 2020](#) sono indicati alcuni consigli pratici che prevedono per chi è in quarantena obbligatoria, per esempio, che i rifiuti non devono essere differenziati, vanno chiusi con due o tre sacchetti resistenti; inoltre gli animali domestici non devono accedere nel locale in cui sono presenti i sacchetti. Sempre l'ISS raccomanda agli Enti preposti di istituire un servizio dedicato di ritiro da parte di personale opportunamente addestrato. Si raccomanda, quindi che nelle abitazioni in cui sono presenti soggetti positivi al tampone, in isolamento o in quarantena obbligatoria, sia interrotta la raccolta differenziata, ove in essere, e che tutti i rifiuti domestici, indipendentemente dalla loro natura (vetro, metallo, rifiuti organici, plastica), includendo fazzoletti di carta, carta in rotoli, teli monouso, mascherine e guanti, siano equiparati a rifiuti indifferenziati e pertanto raccolti e conferiti insieme.

Domanda

È possibile sanificare i mezzi aziendali con generatori di ozono?

Risposta

Al momento, in questa fase, è possibile reperire poche evidenze scientifiche della validità del trattamento con ozono nei confronti del virus Covid-19 in letteratura istituzionale.

Nel Rapporto ISS COVID-19 n. 56/2020 – [“Focus on: utilizzo professionale dell’ozono anche in riferimento al COVID-19”](#), al punto 2, si rilevano perplessità che necessitano di essere approfondite sull’uso dell’ozono negli ambienti di lavoro (compresi i mezzi di trasporto). In particolare devono essere acquisite maggiori conoscenze in merito alle possibili implicazioni di carattere igienico-sanitario, derivanti dalle possibili concentrazioni di ozono e dei prodotti secondari (COV, PM10, PM2,5) che si formano in aria *indoor*.

Attualmente in Italia l’ozono non è possibile metterlo in commercio come PMC con un claim “disinfettante”, data l’impossibilità (generazione in situ - produzione fuori officina) di individuare un sito specifico da autorizzare come previsto dalla normativa nazionale. Pertanto, in questa fase, l’ozono può essere considerato un “sanitizzante”.

In merito all’utilizzo dell’ozono, si rimanda al Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020 - [“Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell’attuale emergenza COVID-19: superfici, ambienti interni e abbigliamento. Versione del 15 maggio 2020 Versione del 15 maggio 2020”](#).

In merito al trattamento degli automezzi, si rimanda alle indicazioni della pulizia degli automezzi prevista nel Rapporto ISS COVID-19 - n. 3/2020 [“Rapporto ISS COVID-19 n. 3/2020 Rev. 2 - Indicazioni ad interim per la gestione dei rifiuti urbani in relazione alla trasmissione dell’infezione da virus SARS-COV-2. Aggiornato al 31 maggio 2020”](#), che, alla pagina 6, dice: “La sanificazione e la disinfezione della cabina di guida dei mezzi destinati alla raccolta dei rifiuti urbani deve essere fatta usando disinfettanti a base di alcol 75%volume/volume in confezioni spray previa pulizia con detergenti comuni”.

Domanda

Quali sono le misure da adottare per l’apertura dei Musei e delle Biblioteche per prevenire la diffusione del virus SARS-CoV-2?

Risposta

Le misure a cui fare riferimento sono quelle descritte nel DPCM 13/10/2020 art.1 comma 6 lettera q): “il servizio di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti è assicurato a condizione che detti istituti e luoghi, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, nonché dei flussi di visitatori (più o meno di 100.000 l’anno), garantiscano modalità di fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di persone e da consentire che i visitatori possano rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. Il servizio è organizzato tenendo conto dei protocolli o linee Guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome.

Domanda

Quali indicazioni devono essere adottate per la prevenzione e protezione dal contagio da SARS-COV-2 nella scelta dei DPI, che devono essere utilizzati dagli Assistenti Sociali dell’UTI nello svolgimento dell’assistenza domiciliare?

Risposta

Per quanto riguarda il corretto utilizzo dei DPI nelle varie situazioni di assistenza, possiamo trovare indicazioni nel Rapporto ISS COVID-19 - n. 2/2020 "[Indicazioni ad interim per un utilizzo razionale delle protezioni per infezione da SARS-CoV-2 nelle attività sanitarie e socio-sanitarie \(assistenza a soggetti affetti da COVID-19\) nell'attuale scenario emergenziale SARS-CoV-2 \(aggiornato al 10 maggio 2020\)](#)", dove vengono riportati vari scenari e vengono indicate le protezioni adeguate al caso. Nel documento viene evidenziato come sia necessario capire se il soggetto al quale si presta assistenza sia o meno sospetto/accertato COVID-19, poiché i comportamenti da tenere e così pure i DPI da utilizzare, saranno diversi e in funzione proprio del caso. Per tale motivo si riportano due scenari, il primo dove non ci siano casi accertati o sospetti COVID-19 e il secondo riguardante l'assistenza di pazienti COVID-19:

- 1) **Aree di degenza senza pazienti COVID accertati o sospetti**, (incluse unità di lungodegenza, Day Hospital, Day Services). Nel caso di attività con contatto diretto con pazienti non sospetti COVID-19 sono previsti i DPI utilizzati per l'ordinario svolgimento della propria attività. Anche il Rapporto ISS COVID-19 - n. 4/2020 "[Indicazioni ad interim per la prevenzione e il controllo dell'infezione da SARS-CoV-2 in strutture residenziali socio-sanitarie. Versione del 17 aprile 2020](#)", riporta quali precauzioni standard per l'assistenza a tutti i residenti (quindi non COVID-19): igiene delle mani, utilizzo di dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale appropriati (in relazione alla valutazione del rischio – minimo camice, guanti e mascherina chirurgica), smaltimento sicuro dei rifiuti, gestione appropriata della biancheria, pulizia e sanificazione ambientale, sterilizzazione delle attrezzature utilizzate per il residente. I guanti vanno cambiati per ogni paziente.
- 2) **Assistenza a domicilio diretta a pazienti COVID-19** da parte di operatori sanitari (Rapporto ISS COVID-19-n. 2/2020 "[Indicazioni ad interim per un utilizzo razionale delle protezioni per infezione da SARS-CoV-2 nelle attività sanitarie e socio-sanitarie \(assistenza a soggetti affetti da COVID-19\) nell'attuale scenario emergenziale SARS-CoV-2 - aggiornato al 10 maggio 2020](#)") si prevede l'uso di:
 - Mascherina chirurgica
 - Camice/grembiule monouso
 - Guanti
 - Occhiali di protezione/ occhiale a mascherina/visiera

Nel caso sospetto con sintomi respiratori – paziente COVID-19, far indossare mascherina chirurgica se tollerata dal paziente.

Eventuali contesti lavorativi dovranno essere affrontati con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione di riferimento.

Domanda

Per quanto riguarda distribuzione vestiario che molte Caritas Parrocchiali avevano in atto prima della chiusura COVID, ci devono essere accorgimenti particolari per trattare questi beni?

Risposta

Le particelle infettanti di virus SARS-COV 2 nei tessuti sono state rilevate fino a 24 ore; dopo le 48 ore non si sono più rilevate. Si ritiene opportuno come misura di prevenzione che i capi consegnati dalle persone vengano tenuti in "quarantena" per almeno 48 ore prima della consegna, cercando di

mantenere un ambiente con umidità inferiore al 65% e a una temperatura inferiore a 22°C. Sulle modalità di sanificazione dell'abbigliamento, si rimanda al Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020 - "Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell'attuale emergenza COVID-19: superfici, ambienti interni e abbigliamento - Versione del 15 maggio 2020".

Domanda

È necessario adottare particolari procedure di sicurezza per l'utilizzo di strutture sportive di proprietà comunale posizionate all'aperto?

Risposta

Per le procedure di pulizia e sanificazione per ambienti esterni di pertinenza il riferimento è la circolare 17644 del 22/05/2020 del Ministero della Salute. Per le pavimentazioni esterne è necessario mantenere le pratiche di pulizia e igiene esistenti ordinariamente. Nello specifico, le aree esterne richiedono generalmente una normale pulizia ordinaria e non richiedono disinfezione. Alcune aree esterne e strutture[...]possono richiedere azioni aggiuntive, come ad esempio disinfettare superfici e oggetti (racchette, palloni) spesso toccati da più persone. Non è stato dimostrato che spruzzare il disinfettante sui marciapiedi e nei parchi riduca il rischio di COVID-19 per il pubblico, mentre rappresenta un grave danno per l'ambiente ed il comparto acquatico.

STUTTURE SANITARIE

Domanda

Le strutture sanitarie private (sia convenzionate con il SSR che non convenzionate), gli studi medici specialistici e gli studi professionali sanitari possono riprendere a svolgere regolarmente l'attività?

Risposta

Sì, possono riprendere a svolgere regolarmente l'attività. In considerazione delle indicazioni della Regione FVG per le strutture sanitarie private convenzionate con il SSR – “la ripartenza delle attività avviene a decorrere dal 4/5/2020 recuperando le prestazioni sospese”. Per analogia, anche le strutture sanitarie private possono ripartire con le attività.

Domanda

Quali cautele devono essere messe in atto per la ripresa delle attività ambulatoriali presso le strutture sanitarie private (sia convenzionate con il SSR che non convenzionate)?

Risposta

In considerazione delle indicazioni della Regione FVG per le strutture sanitarie private convenzionate con il SSR, per l'attività ambulatoriale i pazienti accedono con mascherina e guanti o lavaggio delle mani, su appuntamento e sono dilazionati in modo da rispettare la distanza fisica prevista dalle misure di prevenzione. La sicurezza degli operatori resta nella responsabilità di ogni struttura che stabilisce i dispositivi di protezione da utilizzare in base alle diverse situazioni operative.

Domanda

Quali misure di prevenzione del contagio devono essere messe in atto nello svolgimento delle prestazioni sanitarie?

Risposta

Si invita a rispettare tutte le indicazioni di sicurezza indicate nelle “**Linee di indirizzo per la progressiva riattivazione delle attività programmate considerate differibili in corso di emergenza da COVID-19**”, allegate alla Circolare del Ministero della Salute del 01/06/2020. Nello specifico si prevedono misure generali di carattere prevalentemente organizzativo quali:

1. Controllo e regolamentazione degli accessi;
2. Definizione di percorsi separati e controllo dei flussi;
3. Protocolli e procedure in merito a:
 - osservanza di misure di prevenzione e protezione;
 - osservanza di misure igieniche.

Le linee guida sopraccitate indicano ulteriori misure da adottare, in riferimento alle riattivazioni delle attività ambulatoriali e di ricovero programmato.

In merito alla gestione della pulizia degli spazi dedicati all'erogazione delle prestazioni sanitarie, si invita a consultare il **Rapporto ISS n. 20/2020 – “Indicazioni ad interim per la sanificazione degli ambienti interni nel contesto sanitario e assistenziale per prevenire la trasmissione di SARS-CoV 2”** Versione del 14/05/2020.

Domanda

Quali azioni devono essere intraprese per la corretta gestione di una palestra in cui si svolge attività di fisioterapia, presso la quale è stata accertata la presenza di un paziente positivo a COVID-19?

Risposta

È opportuno sanificare i locali con la procedura standard prevista per gli ambienti non sanitari indipendentemente dalla presenza del paziente positivo. In questi ambienti, se viene mantenuta attività, la pulizia e sanificazione deve essere quotidiana. In tal senso pare sufficiente la procedura prevista per gli ambienti non sanitari ma con frequenza quotidiana. Particolare attenzione deve essere garantita per le diverse attrezzature, per le maniglie, per le postazioni di lavoro e per i pavimenti. In tal caso vanno seguite le indicazioni di pulizia e sanificazione come riportato nella check-list https://asfo.sanita.fvg.it/it/news/2020_03_12-00.html al capitolo “INDICAZIONI PER LA PULIZIA DEI LOCALI DI LAVORO CONTAMINATI” e al [Rapporto ISS COVID-19 n. 5/2020 Rev. 2 - Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell’infezione da virus SARS-CoV-2. Versione del 25 maggio 2020](#)”

È opportuno che gli operatori che devono avvicinarsi ai pazienti a distanze inferiori al metro indossino sistematicamente le mascherine chirurgiche, seguendo le istruzioni (indossare in modo corretto le mascherine per tutto il periodo di apertura delle attività con pazienti, evitando che vengano indossate a metà, manipolate con mani sporche, etc.).

La fisioterapista che ha avuto il contatto diretto deve rimanere a casa per i giorni di isolamento fiduciario secondo le indicazioni del Sistema di Sorveglianza.

TAMPONI

Domanda

Si possono effettuare i tamponi, a pagamento, per la verifica del coronavirus e quanto costano?

Risposta

È possibile effettuare il test tampone per la ricerca del virus SARS-CoV-2 (attraverso la metodica Reverse Real-Time PCR) a pagamento. Il costo della prestazione medica è stabilito dall'Allegato 1 alla Delibera FVG n. 776 del 29/05/2020.

Domanda

È possibile effettuare il tampone per la ricerca di covid-19 nel mio Distretto Sanitario tramite ticket?

Risposta

Allo stato attuale, il tampone per la ricerca del virus SARS-CoV-2, attraverso la metodica Reverse Real-Time PCR, non è una prestazione che eroghiamo tramite ticket.

Domanda

Esistono Aziende private che effettuano tamponi? Vengono fatti anche a domicilio?

Risposta

Nel Territorio Regionale sono presenti strutture private che effettuano la prestazione sanitaria, a pagamento, del tampone per la ricerca del virus SARS-CoV-2, attraverso la metodica Reverse Real-Time PCR, come previsto dalla Delibera FVG n. 776 del 29/05/2020. La prestazione di cui sopra non viene effettuata a domicilio.

Domanda

Devo eseguire una visita di controllo in un ospedale fuori regione e mi richiedono un tampone negativo al massimo delle 72 ore precedenti. È possibile farlo presso il Dipartimento di Prevenzione dell'ASFO?

Risposta

Il Dipartimento di Prevenzione effettua il tampone nelle seguenti casistiche:

- Casi sintomatici;
- Segnalazioni MMG/PLS;
- Rientri da Belgio, Francia, Paesi Bassi, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Repubblica Ceca e Spagna;
- Fine isolamento fiduciario.

Si comunica che non rientra nei casi in cui il Dipartimento effettua il tampone, pertanto dovrà rivolgersi ad una struttura privata.

Si ricorda che le strutture private autorizzate dalla regione FVG ai sensi della DGR 776/2020 così come pervenute alla scrivente Azienda, sono:

- Casa di Cura Policlinico San Giorgio S.p.A. – Pordenone
- Centro di Medicina Srl - Pordenone
- Hdomicilio Srl - Sacile
- Lab Medica – San Vito al Tagliamento

Domanda

Sono in quarantena per rientro dall'estero, sono stato contattato dal Dipartimento di Prevenzione per effettuare il test del tampone obbligatorio. Vorrei capire a cosa vado incontro se dovessi rifiutarmi.

Risposta

Le comunichiamo che laddove si rifiutasse di sottoporsi al test del tampone andrebbe incontro ad un procedimento ai sensi degli articoli n. 438 e 650 del Codice di Procedura Penale.

Art. n. 438 c.p. – Epidemia - *“Chiunque cagiona un'epidemia mediante la diffusione di germi patogeni è punito con l'ergastolo”.*

Art. n. 650 c.p. - Inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità - *“Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o d'ordine pubblico o d'igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a 206 euro”.*

Domanda

Sono in isolamento/quarantena. Chi mi contatta per effettuare il tampone? Chi mi può accompagnare per fare il test?

Risposta

Sarà sottoposto a tampone qualche giorno prima del termine dell'isolamento. La contatterà un nostro operatore per indicarle data ora e luogo. Può recarsi in autonomia o farsi accompagnare rispettando tutte le misure igienico-sanitarie necessarie (distanziamento interpersonale, mascherina, lavaggio delle mani).

CIVILI

Domanda

Amministratore condominiale chiama per un caso positivo Covid-19 in uno dei suoi stabili. Cosa deve fare per la sanificazione dello stabile come richiesto dai condomini? Il condominio deve provvedere autonomamente per l'effettuazione della pulizia?

Risposta

L'amministratore condominiale deve provvedere (in proprio o avvalendosi di una ditta) alla pulizia e alla disinfezione delle parti comuni. In particolare rivestono massima importanza le seguenti precauzioni e le norme comportamentali:

- è raccomandata una pulizia frequente, negli spazi comuni condominiali, delle superfici che vengono toccate con maggiore frequenza (maniglie, pomelli, interruttori elettrici, pulsantiere degli ascensori, finestre, porte, corrimano, ringhiere, muri ecc.), con acqua e detergenti comuni, e la disinfezione con soluzione diluita a base di ipoclorito di sodio allo 0,5%;
- si raccomanda in ogni caso di non miscelare mai prodotti diversi (ad es varechina e ammoniaca);
- per superfici che potrebbero essere danneggiate dall'ipoclorito di sodio (interruttori, metalli) utilizzare soluzione di etanolo al 70% in volume.

Per maggiori informazioni si invita a consultare i seguenti Rapporti dell'Istituto Superiore di Sanità:

- [Rapporto ISS COVID-19 n. 5/2020 Rev. 2 - Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell'infezione da virus SARS-CoV-2. Versione del 25 maggio 2020;](#)
- [Raccomandazioni ad interim sui disinfettanti nell'attuale emergenza COVID-19: presidi medico-chirurgici e biocidi. Versione del 13 luglio 2020;](#)
- [Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell'attuale emergenza COVID-19: superfici, ambienti interni e abbigliamento. Versione del 15 maggio 2020.](#)

Domanda

Chi ha il compito di effettuare e come deve essere eseguita la disinfezione di un appartamento occupato da un familiare positivo a COVID-19?

Risposta

Il familiare deve provvedere (in proprio o avvalendosi di una ditta) alla sanificazione e disinfezione dei locali domestici. In particolare vanno adottate le seguenti misure:

- la biancheria da letto, le tende e altri materiali di tessuto devono essere sottoposti a un ciclo di lavaggio con acqua calda a 90°C e detergente. Qualora non sia possibile il lavaggio a 90°C per le caratteristiche del tessuto, aggiungere il ciclo di lavaggio con candeggina o prodotti a base di ipoclorito di sodio);
- durante le operazioni di sanificazione e disinfezione con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli ambienti;
- tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossa DPI (filtrante respiratorio FFP2 o FFP3, protezione facciale, guanti monouso, camice monouso impermeabile a maniche lunghe). Si raccomanda inoltre di seguire le misure indicate per la rimozione in sicurezza dei DPI (svestizione).

Per maggiori informazioni si invita a consultare i seguenti Rapporti dell'Istituto Superiore di Sanità:

- [Rapporto ISS COVID-19 n. 5/2020 Rev. 2 - Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell'infezione da virus SARS-CoV-2. Versione del 25 maggio 2020;](#)
- [Raccomandazioni ad interim sui disinfettanti nell'attuale emergenza COVID-19: presidi medico-chirurgici e biocidi. Versione del 13 luglio 2020;](#)
- [Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell'attuale emergenza COVID-19: superfici, ambienti interni e abbigliamento. Versione del 15 maggio 2020.](#)

La gestione dei DPI e delle mascherine deve essere effettuata tenuto conto di:

- non comprimere i sacchetti con le mani per espellere l'aria;
- stoccare i sacchetti nel contenitore dei rifiuti indifferenziati avendo cura di tenere chiuso il coperchio e di porre il contenitore in luogo non accessibile ad animali.

Per maggiori informazioni si invita a consultare i seguenti Rapporti dell'Istituto Superiore di Sanità:

- [Rapporto ISS COVID-19 n. 3/2020 Rev. 2 - Indicazioni ad interim per la gestione dei rifiuti urbani in relazione alla trasmissione dell'infezione da virus SARS-COV-2. Aggiornato al 31 maggio 2020;](#)
- [Indicazioni ad interim sulla gestione e smaltimento di mascherine e guanti monouso provenienti da utilizzo domestico e non domestico. Versione del 18 maggio 2020](#)

Domanda

Come si effettua la sanificazione e disinfezione dei giochi per bambini nei parchi pubblici? In particolare:

- **quale disinfettante usare, per essere sicuri di tutelare i bambini, ambiente e animali che possono circolare nella zona (anche nel caso in cui bambini piccoli appoggino la bocca sui giochi trattati)?**
- **è contemplato nei protocolli l'utilizzo di vapore a 170 gradi come metodo di disinfezione?**
- **quali strumenti/macchinari sono consigliati per la disinfezione?**

Risposta

La sanificazione dei giochi per bambini nei parchi pubblici deve avvenire seguendo le indicazioni riportate di seguito:

- rapporto ISS COVID-19 n. 19/2020 - "[Raccomandazioni ad interim sui disinfettanti nell'attuale emergenza COVID-19: presidi medico-chirurgici e biocidi. Versione del 13 Luglio 2020](#)";
- rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020 - "[Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell'attuale emergenza COVID-19: superfici, ambienti interni e abbigliamento. Versione del 15 maggio 2020](#)";
- Circolare del Ministero della Salute del 22/05/2020 - Indicazioni per l'attuazione di misure contenitive del contagio da SARS-CoV-2 attraverso procedure di sanificazione di strutture non sanitarie (superfici, ambienti interni) e abbigliamento.

In considerazione della potenziale capacità del virus SARS-CoV-2 di sopravvivere sulle superfici, è buona norma procedere frequentemente e accuratamente alla detersione (pulizia) e disinfezione delle superfici ambientali. Pulizia e disinfezione devono essere accurate e regolari in particolar modo per quelle superfici con le quali si viene più frequentemente a contatto. La pulizia con acqua e normali detersivi e la disinfezione con prodotti disinfettanti comuni è di per sé sufficiente, come primo intervento, per la decontaminazione delle superfici. I prodotti a base di etanolo (alcol etilico),

ipoclorito di sodio, propan-2-olo (alcol isopropilico), perossido di idrogeno (acqua ossigenata), ammoni quaternari e acido lattico sono quelli al momento in commercio in Italia (PMC e Biocidi) che vantano anche un'azione nei confronti dei virus, in aggiunta a quella battericida e/o fungicida. Per i prodotti destinati alla disinfezione delle superfici si utilizza la tipologia di prodotto PT2 che comprende i "prodotti disinfettanti non destinati all'applicazione diretta sull'uomo o sugli animali.

In merito al trattamento con vapore, allo stato attuale viene consigliato soltanto per la sanificazione degli abiti.

Domanda

Per quanto riguarda lo smaltimento rifiuti indifferenziati domestici è previsto lo smaltimento giornaliero. Poiché nella mia zona è previsto una volta alla settimana come mi comporto?

Risposta

In merito a quanto da lei richiesto si comunica che i rifiuti indifferenziati dovranno essere chiusi in un sacchetto e depositati nel contenitore dell'indifferenziato che verrà ritirato una volta a settimana come da indicazione del suo Comune di appartenenza.

Domanda

Mia moglie al momento è a casa di un' amica, poiché abbiamo una camera libera, rispettando tutte le regole, potrebbe tornare a casa?

Risposta

Sua moglie può rientrare a casa solo nel caso in cui si possa garantire la separazione da lei e dai suoi figli. Questo comporta avere una camera e un servizio igienico dedicato (laddove non ci sia il doppio servizio igienico sanificarlo prima e dopo l'utilizzo) avere stoviglie (piatti bicchieri posate) dedicate o lavate in lavastoviglie ad alte temperature o usa e getta. Non avere alcun tipo di contatto (non guardare insieme la tv, non pranzare insieme, ecc.)

SERVIZI ALLE FAMIGLIE

Domanda

Alcune famiglie "affini" stanno pensando di accordarsi autonomamente per la gestione dei loro figli durante il periodo estivo. La famiglia accoglierebbe un piccolo gruppetto (4/5) di bambini presso la propria abitazione, usufruendo degli spazi interni ed esterni. I Servizi vorrebbero con il supporto ed il parere di codesto Dipartimento dare indicazioni chiare alle famiglie in merito alla sicurezza in modo che possano con maggiore tranquillità attivarsi in reciproco sostegno. Oltre a questa ipotesi di auto aiuto tra famiglie, si chiede quali siano invece le disposizioni in caso di presenza in famiglia di un terzo (es. baby sitter) pagato dai genitori stessi.

Risposta

La fattispecie di cui sopra non rientra in nessuna normativa e in nessun percorso autorizzativo, tuttavia rimangono valide le misure igienico-sanitarie da adottare per il contrasto alla diffusione del virus SARS-COV-2, previste dall'Allegato 19 al DPCM 13/10/2020 modificato dal DPCM 18/10/2020 anche per il servizio di baby-sitting.

FRAGILITÀ

Domanda

Siamo un'associazione convenzionata con l'Azienda Sanitaria che collabora con il Servizio Alcologia e i Distretti sanitari e Servizi sociali per il trattamento delle famiglie con problemi alcol-correlati. I Club sono composti da famiglie (dalle 5 alle 10 persone) e si incontrano una volta a settimana per circa un'ora e mezza con un Volontario dell'Ass.ne, che coordina i gruppi. Vengono svolti per lo più in strutture comunali o parrocchiali. È possibile riprendere gli incontri? Se sì, quali indicazioni devono essere rispettate?

Risposta

È possibile riprendere gli incontri in questa fase purché nel rispetto del DPCM 13/10/2020 modificato dal DPCM 18/10/2020 in particolare le Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive nella sezione "circoli culturali e ricreativi".

In merito alla sanificazione dei locali, si rimanda alle indicazioni previste dalla Circolare del Ministero della Salute n. 17644 del 22/05/2020

Domanda

Mio figlio diversamente abile frequenta un centro diurno per disabili. Ci sono procedure particolari per garantire l'incolumità di mio figlio?

Risposta

La struttura, prima della riapertura, dovrà trasmettere a codesta Azienda Sanitaria, un apposito protocollo di sicurezza atto ad organizzare ogni attività rispettando le linee guida date dalla regione in materia di prevenzione del rischio da contagio COVID-19. Tale protocollo verrà vagliato e approvato, con eventuale rilascio di prescrizioni, prima della riapertura. Oltre a ciò verrà effettuata sul campo attività di accompagnamento.

SPOSTAMENTI/ESTERI

Domanda

Persona che rientra o arriva dall'estero in Italia deve mettersi in isolamento fiduciario? Se sì a chi deve comunicarlo? Anche i suoi familiari già residenti in Italia sono sottoposti ad isolamento?

Risposta

Anche il DPCM 13 ottobre 2020 si basa su una serie di elenchi di Paesi, per i quali sono previste differenti limitazioni. Tali elenchi sono contenuti nell'Allegato 20 del DPCM. Di seguito sono riportate le misure previste per spostamenti da/per i Paesi dei vari elenchi.

A - San Marino e Città del Vaticano: nessuna limitazione.

B - PAESI UE (tranne quelli che sono indicati negli elenchi C e D), SCHENGEN, Andorra, Principato di Monaco: sono consentiti senza necessità di motivazione, quindi anche per TURISMO, e senza obbligo di isolamento al rientro, gli spostamenti da/per i Paesi dell'elenco B. Rimane l'obbligo di compilare un'autodichiarazione. La rimozione delle limitazioni agli spostamenti dall'Italia verso alcuni Paesi non esclude che questi Paesi possano ancora porre dei **limiti all'ingresso**.

C - Belgio, Francia, Paesi Bassi, Repubblica Ceca, Spagna, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord: non sono previste limitazioni agli spostamenti verso questi Paesi. Coloro che invece entrano/rientrano in Italia da questi Paesi (dopo soggiorno o anche solo transito nei 14 giorni precedenti l'ingresso in Italia), oltre a compilare un'autodichiarazione, devono anche:

a) presentare un'attestazione di essersi sottoposti, nelle 72 ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo;

in alternativa

b) sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell'arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine (ove possibile) o entro 48 ore dall'ingresso nel territorio nazionale presso l'azienda sanitaria locale di riferimento.

Le persone che hanno soggiornato o transitato in questi Paesi nei 14 giorni precedenti l'arrivo in Italia devono anche comunicare il loro ingresso nel territorio italiano al Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria competente.

D - Australia, Canada, Georgia, Giappone, Nuova Zelanda, Romania, Ruanda, Repubblica di Corea, Tailandia, Tunisia, Uruguay: per la normativa italiana, sono consentiti gli spostamenti da/per questi Paesi senza necessità di motivazione, quindi anche per turismo. La rimozione delle limitazioni agli spostamenti dall'Italia verso alcuni Paesi non esclude che questi Paesi possano ancora porre dei **limiti all'ingresso**. Al rientro in Italia, è necessario sottoporsi ad **isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria per 14 giorni**, compilare un'autodichiarazione e si può raggiungere la propria destinazione finale in Italia solo con mezzo privato (è consentito il transito aeroportuale, senza uscire dalle zone dedicate dell'aerostazione).

E - Resto del mondo: gli spostamenti da/per il resto del mondo (vale a dire tutti gli Stati e Territori non espressamente menzionati in altri elenchi) sono consentiti solo in presenza di precise motivazioni,

quali: lavoro, motivi di salute o di studio, assoluta urgenza, rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Non sono quindi consentiti spostamenti per turismo. Il rientro/l'ingresso in Italia da questo gruppo di Paesi è sempre consentito ai cittadini italiani/UE/Schengen e loro familiari, nonché ai titolari dello status di soggiornanti di lungo periodo e loro familiari (Direttiva 2004/38/CE). Il DPCM 13 ottobre 2020 conferma inoltre la possibilità di ingresso in Italia, dai Paesi dell'elenco E, per le persone che hanno una **relazione affettiva comprovata e stabile** (anche se non conviventi) con cittadini italiani/UE/Schengen o con persone fisiche che siano legalmente residenti in Italia (soggiornanti di lungo periodo), che debbano raggiungere l'abitazione/domicilio/residenza del partner (in Italia). **All'ingresso/rientro in Italia da questi Paesi, è necessario compilare un'autodichiarazione nella quale si deve indicare la motivazione che consente l'ingresso/il rientro. L'autodichiarazione va mostrata a chiunque sia preposto ad effettuare i controlli. È opportuno essere pronti a mostrare eventuale documentazione di supporto e a rispondere a eventuali domande da parte del personale preposto ai controlli.** Si può raggiungere la propria destinazione finale in Italia solo con mezzo privato (è consentito il transito aeroportuale, senza uscire dalle zone dedicate dell'aerostazione). È inoltre necessario **sottoporsi a isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria per 14 giorni.**

F - L'elenco F comprende i Paesi dai quali è previsto il divieto di ingresso in Italia. Il giorno in cui sono stati inseriti in elenco è molto importante poiché solo coloro che sono residenti anagraficamente in Italia da prima di quella data rientrano nelle eccezioni al divieto di ingresso. I Paesi in Elenco F sono indicati di seguito e raggruppati in base alla data di inserimento in elenco.

Armenia, Bahrein, Bangladesh, Bosnia Erzegovina, Brasile, Cile, Kuwait, Macedonia del Nord, Moldova, Oman, Panama, Perù, Repubblica Dominicana: per coloro che provengono dai Paesi dell'elenco F o che vi hanno soggiornato/transitato nei 14 giorni precedenti è ancora in vigore **un divieto di ingresso in Italia, con poche eccezioni.** Rientrano nell'eccezione al divieto di ingresso solamente:

1. cittadini UE (inclusi i cittadini italiani), Schengen, del Regno Unito, di Andorra, San Marino, Principato di Monaco, Città del Vaticano e loro familiari che abbiano la residenza anagrafica in Italia da prima del **9 luglio 2020**, con obbligo di presentare al vettore, all'atto dell'imbarco, e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli, un'attestazione di essersi sottoposti a test molecolare o antigenico (effettuato per mezzo di tampone), nelle 72 ore precedenti l'ingresso in Italia, con risultato negativo.
2. cittadini di Paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo in Italia (ai sensi della Direttiva 2004/38/CE) e loro familiari, che abbiano la residenza anagrafica in Italia da prima del **9 luglio 2020**, con obbligo di presentare al vettore, all'atto dell'imbarco, e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli, un'attestazione di essersi sottoposti a test molecolare o antigenico (effettuato per mezzo di tampone), nelle 72 ore precedenti l'ingresso in Italia, con risultato negativo.
3. equipaggi e personale viaggiante dei mezzi di trasporto;
4. funzionari e agenti, comunque denominati, dell'Unione Europea o di organizzazioni internazionali, agenti diplomatici, personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, funzionari e impiegati consolari e personale militare e delle forze di polizia, italiano e straniero, nell'esercizio delle loro funzioni.

Al rientro in Italia da questi Paesi, è necessario sottoporsi ad isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria, compilare un'autodichiarazione nella quale si deve indicare la motivazione che consente il rientro e si può raggiungere la propria destinazione finale in Italia solo con mezzo privato (è consentito il transito aeroportuale, senza uscire dalle zone dedicate dell'aerostazione). Gli **spostamenti dall'Italia verso questi Paesi** sono consentiti solo in presenza di precise motivazioni: lavoro, motivi di salute o di studio, assoluta urgenza, rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Non sono quindi consentiti spostamenti per turismo. Si raccomanda di **consultare sempre la Scheda del Paese di interesse su ViaggiareSicuri, per verificare eventuali restrizioni all'ingresso da parte delle Autorità locali.**

Kosovo e Montenegro: si applica la stessa disciplina prevista per i Paesi dell'elenco F già citati. La data di riferimento è il **16 luglio 2020**. Di conseguenza, possono entrare in Italia le persone che rientrano nelle categorie a), b), c) e d) ma, per a) e b), **solo in caso di residenza anagrafica in Italia da prima del 16 luglio 2020.**

Colombia: si applica la stessa disciplina prevista per i Paesi dell'elenco F già citati. La data di riferimento è il **13 agosto 2020**. Di conseguenza, possono entrare in Italia le persone che rientrano nelle categorie a), b), c) e d) ma, per a) e b), **solo in caso di residenza anagrafica in Italia da prima del 13 agosto 2020.**

SONO PREVISTE LE SEGUENTI ECCEZIONI

Sono previste alcune, limitate eccezioni all'obbligo di isolamento fiduciario, sorveglianza e obbligo di tampone. Queste eccezioni **non si applicano a chi abbia soggiornato o transitato dai Paesi dell'Elenco F** nei 14 giorni precedenti il tentativo di ingresso in Italia.

A condizione che non insorgano sintomi di COVID-19 e che **non ci siano stati soggiorni o transiti** in uno o più Paesi di cui all'elenco F nei quattordici (14) giorni antecedenti all'ingresso in Italia, fermi restando gli obblighi di auto-dichiarazione e presentazione del risultato negativo di un test molecolare o antigenico (ove previsto), nonché di comunicazione del proprio ingresso dall'estero sul territorio nazionale, **le disposizioni relative all'obbligo di isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria, all'utilizzo del mezzo privato per raggiungere la destinazione finale e all'obbligo di tampone* NON si applicano:**

1. **a chiunque** (indipendentemente dalla nazionalità) **fa ingresso in Italia per un periodo non superiore alle 120 ore per comprovate esigenze di lavoro, salute o assoluta urgenza**, con l'obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario;
2. **a chiunque** (indipendentemente dalla nazionalità) **transita, con mezzo privato, nel territorio italiano per un periodo non superiore a 36 ore**, con l'obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario;
3. **ai cittadini e ai residenti degli Stati e territori** di cui agli **elenchi A, B, C* e D** che fanno ingresso in Italia **per comprovati motivi di lavoro.**

*Tuttavia, in caso di provenienza, soggiorno o transito nei 14 giorni precedenti **da uno dei Paesi dell'elenco C**, è comunque **obbligatorio sottoporsi a test molecolare** o antigenico.

1. al personale sanitario in ingresso in Italia per l'esercizio di qualifiche professionali sanitarie, incluso l'esercizio temporaneo di cui all'art. 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;
2. ai lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora;
3. al **personale di imprese ed enti aventi sede legale o secondaria in Italia** per spostamenti all'estero per **comprovate esigenze lavorative** di durata non superiore a **120 ore**;
4. ai funzionari e agli agenti, comunque denominati, dell'Unione europea o di organizzazioni internazionali, agli agenti diplomatici, al personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, ai funzionari e agli impiegati consolari, al personale militare e delle forze di polizia, nell'esercizio delle loro funzioni;
5. agli alunni e agli studenti per la frequenza di un corso di studi in uno Stato diverso da quello di residenza, abitazione o dimora, nel quale ritornano ogni giorno o almeno una volta la settimana.

L'obbligo di isolamento fiduciario, sorveglianza sanitaria e tampone non si applica:

1. all'equipaggio dei mezzi di trasporto;
2. al personale viaggiante;
3. agli ingressi per motivi di lavoro regolati da speciali protocolli di sicurezza, approvati dalla competente autorità sanitaria;
4. agli ingressi per ragioni non differibili, inclusa la partecipazione a manifestazioni sportive e fieristiche di livello internazionale, previa specifica autorizzazione del Ministero della salute e con obbligo di presentare al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli dell'attestazione di essersi sottoposti, nelle 72 ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo. In questo caso, il Viaggiatore/Ente/Società Organizzatrice che necessita di una esenzione all'obbligo di quarantena per ragioni non differibili, inclusa la partecipazione a manifestazioni sportive o fieristiche di livello internazionale, dovrà presentare richiesta all'Ufficio 3 della Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria (Coordinamento USMAF-SASN), che la esaminerà ed eventualmente trasmetterà le linee guida alle quali il viaggiatore internazionale deve attenersi per essere esentato dalle suddette misure. Il viaggiatore avrà cura di portare con sé comunicazione dell'ufficio che ha trasmesso il protocollo, l'autodichiarazione sottoscritta a testimonianza dell'applicazione delle linee guida con l'esito del test negativo (effettuato non più di 72 ore dall'ingresso in Italia) da mostrare eventualmente all'Autorità Frontaliera o all'Autorità Sanitaria. Gli indirizzi ai quali trasmettere la richiesta di autorizzazione sono i seguenti: m.dionisio@sanita.it; coordinamento.usmafsasn@sanita.it; dgprev@postacert.sanita.it. **Tale esenzione non si applica a viaggiatori che negli ultimi 14 giorni siano transitati o abbiano soggiornato in uno dei paesi dell'elenco F dell'allegato 20 del DPCM 7 agosto 2020.**

Domanda

Autotrasportatore che entra in Italia e la attraversa solamente per raggiungere un altro stato cosa deve fare?

Risposta

In questo caso trova applicazione il DPCM 13/10/2020 (Art. 6 comma 7 lettera b):

In caso di trasporto terrestre, è autorizzato il transito, con mezzo privato, nel territorio italiano anche per raggiungere un altro Stato (UE o extra UE), fermo restando l'obbligo di comunicare immediatamente il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione dell'Azienda Sanitaria competente in base al luogo di ingresso nel territorio nazionale e, in caso di insorgenza di sintomi COVID-19, di segnalare tale situazione con tempestività all'Autorità Sanitaria per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati. Il periodo massimo di permanenza nel territorio italiano è di 36 ore. In caso di superamento del periodo di permanenza previsto dal presente comma, si applicano gli obblighi di comunicazione e di sottoposizione a sorveglianza sanitaria ed isolamento fiduciario previsti dall'art. 6, ai commi da 1 a 5.

Domanda

Modalità di comportamento da assumere con ospiti/clienti in arrivo dall'Albania:

- **Un albergo ha ricevuto richiesta di soggiorno da due persone che provengono dall'Albania, come deve comportarsi?**
- **La dipendente di una pizzeria ha avvisato la titolare che la sorella convivente che rientra dall'Albania deve fare un periodo di isolamento, la dipendente può recarsi al lavoro?**

Risposta

Il DPCM 13/10/2020, prevede per i soggetti rientrati in Italia da Stati non facenti parte dell'UE (es.: dell'Albania), in possesso di comprovate motivazioni, l'obbligo di sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l'abitazione o la dimora dichiarata. In merito al quesito numero 1, gli albergatori possono far soggiornare, presso la struttura ricettiva, soggetti rientrati dall'estero:

- rispettando scrupolosamente le misure e le raccomandazioni di sanità pubblica di contenimento della diffusione del virus COVID-19;
- redigendo e attuando una procedura operativa per la gestione in sicurezza di un soggetto in isolamento fiduciario che soggiorna in struttura.

Si ricorda che i soggetti sottoposti a sorveglianza sanitaria e a isolamento fiduciario hanno l'obbligo di rimanere presso la loro dimora/stanza (con bagno privato), rimanere separati dagli altri ospiti/personale della struttura (divieto di contatti sociali), seguire le indicazioni igienico-sanitarie indicate dall'operatore di sanità pubblica e previste dalla normativa vigente.

In base alla normativa vigente, la dipendente della pizzeria può recarsi a lavoro, in quanto i familiari conviventi con soggetti rientrati dall'estero non devono effettuare l'isolamento fiduciario ma devono assumere tutte le misure igienico sanitarie e le soluzioni di organizzazione domestica atte a garantire il distanziamento sociale dal convivente sottoposto in isolamento fiduciario (stanze separate e bagno dedicati).

Domanda

Un mio dipendente è di rientro dalla Romania. Quale procedura devo adottare per il suo rientro?

Risposta

Ai sensi del D.P.C.M. 13/10/2020 art. 6 comma 8 lettera c), i cittadini o residenti in Romania che fanno ingresso in Italia per comprovati motivi di lavoro non devono sottoporsi all'isolamento fiduciario (quarantena), salvo che nei 14 giorni antecedenti l'ingresso abbiano soggiornato o transitato in uno dei paesi dell'elenco C dell'allegato 20 (Belgio, Francia, Paesi Bassi, Repubblica Ceca, Spagna, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord) o in uno dei paesi dell'elenco F dell'allegato 20 (Armenia, Bahrein, Bangladesh, Bosnia Erzegovina, Brasile, Cile, Kuwait, Macedonia del Nord, Moldova, Oman, Panama, Perù, Repubblica dominicana, Kosovo, Montenegro, Colombia) e salvo che non insorgano sintomi di COVID-19.

Pertanto qualora lei sia in possesso di un contratto di lavoro in essere, e non sia transitato nei paesi sopra elencati, è esonerato dal sottoporsi a quarantena, diversamente deve sottoporsi all'isolamento fiduciario di 14 giorni.

Domanda

Vorrei chiedere informazioni sui rientri dall'Albania a seguito di un viaggio di lavoro di un nostro dipendente. Quali obblighi sono previsti?

Risposta

Chi rientra dalla Albania deve obbligatoriamente sottoporsi ad isolamento fiduciario di 14 giorni e segnalare il suo rientro compilando il modulo presente al seguente indirizzo: https://asfo.sanita.fvg.it/it/news/docs/modulo_ingresso_in_italia.pdf "Ingresso in Italia da Altri Paesi". Il modulo deve essere compilato e deve essere rimandato all'indirizzo e-mail covid19.segnalazioni@asfo.sanita.fvg.it.

Sarà sottoposto a tampone prima del termine dell'isolamento e verrà svincolato dalla misura restrittiva dell'isolamento.

Domanda

Un italiano residente in Malesia, che rientra in Italia per 1 mese può interrompere il periodo di isolamento fiduciario se risulta negativo al test?

Risposta

Il DPCM 13/10/2020 all'art. 4 vieta gli spostamenti da e per Stati e territori di cui agli elenchi E ed F all'allegato 20 se non per comprovate esigenze indicate nel suddetto articolo. Pertanto laddove i motivi del suo rientro siano riconducibili alle motivazioni di cui all'art. 4, deve obbligatoriamente sottoporsi ad isolamento fiduciario di 14 giorni e segnalare il suo rientro compilando il modulo presente al seguente indirizzo : https://asfo.sanita.fvg.it/it/news/docs/modulo_ingresso_in_italia.pdf "Ingresso in Italia da Altri Paesi". Il modulo deve essere compilato e deve essere rimandato all'indirizzo e-mail covid19.segnalazioni@asfo.sanita.fvg.it.

Sarà sottoposto a tampone prima del termine dell'isolamento e verrà svincolato dalla misura restrittiva dell'isolamento.

Domanda

Mi dovrei recare in Francia. Vorrei chiedere se al rientro è necessario sottoporsi al tampone e alla quarantena.

Risposta

L'ordinanza del Ministero della Salute del 07/10/2020 e il DPCM del 13/10/2020 prevede due opzioni:

- la prima è che all'ingresso in territorio nazionale venga presentato un tampone con esito negativo effettuato 72 ore prima dell'arrivo in Italia fornendo il referto dell'esito all'Azienda Sanitaria competente per territorio, ossia per la Provincia di Pordenone alla mail: malattie.infettive@asfo.sanita.fvg.it;
- la seconda prevede l'effettuazione del tampone presso l'Azienda Sanitaria competente per territorio. Nell'attesa dell'effettuazione del tampone e del relativo esito si deve rimanere in isolamento domiciliare. Chi è domiciliato sul territorio della provincia di Pordenone deve compilare il modulo on-line presente sul sito dell'ASFO al seguente link: <https://comi.sanita.fvg.it/survey/survey/?uuid=68012ce1-490e-4ff7-8efc-2c361c495c23>

Dalla data del rientro in Italia verrete contattati da nostri operatori che indicheranno luogo e orario per l'effettuazione del tampone.

Con nota Prot. N. 0018285/P del 13/08/2020 la regione FVG dà inoltre la possibilità di effettuare il tampone a pagamento presso le strutture private autorizzate dalla regione FVG ai sensi della DGR 776/2020 così come pervenute alla scrivente Azienda, ovvero:

- Casa di Cura Policlinico San Giorgio S.p.A. – Pordenone
- Centro di Medicina Srl - Pordenone
- Hdomicilio Srl – Sacile
- Lab Medica – San Vito al Tagliamento

Anche in questo caso, chi è domiciliato sul territorio della provincia di Pordenone deve compilare il modulo on-line presente sul sito dell'ASFO al seguente link: <https://comi.sanita.fvg.it/survey/survey/?uuid=68012ce1-490e-4ff7-8efc-2c361c495c23>, specificando al campo 16 di aver scelto di effettuare il tampone presso un Laboratorio Privato.

Nell'attesa dell'effettuazione del tampone e del relativo esito si deve rimanere in isolamento domiciliare.

Per i residenti nella Provincia di Pordenone il referto del tampone dovrà essere inviato all'indirizzo e-mail: malattie.infettive@asfo.sanita.fvg.it ai fini di essere svincolati dalla misura restrittiva dell'isolamento domiciliare.

Domanda

Vorrei sapere se posso andare in Bosnia Erzegovina senza fare quarantena magari facendo solo il tampone al rientro.

Risposta

Per quanto riguarda l'ingresso in Italia, il nuovo DPCM 13/10/2020, stabilisce le seguenti indicazioni:

Bosnia Erzegovina, Brasile, Cile, Kuwait, Macedonia del Nord, Moldova, Oman, Panama, Perù, Repubblica Dominicana, Kosovo, Montenegro, Colombia: da questi Paesi è ancora in vigore **un divieto di ingresso** in Italia, con l'eccezione dei cittadini UE (inclusi i cittadini italiani) e loro familiari che abbiano la residenza anagrafica in Italia da prima del 9 luglio 2020.

Gli **spostamenti dall'Italia verso questi Paesi** sono **consentiti solo in presenza di precise motivazioni**: lavoro, motivi di salute o di studio, assoluta urgenza, rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. **Non sono quindi consentiti spostamenti per turismo.**

Al rientro in Italia da questi Paesi, è necessario sottoporsi ad isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria, compilare un'autodichiarazione nella quale si deve indicare la motivazione che consente il rientro (possesso di cittadinanza UE/Schengen o condizione di familiare di cittadino UE e residenza in Italia) e si può raggiungere la propria destinazione finale in Italia solo con mezzo privato (è consentito il transito aeroportuale, senza uscire dalle zone dedicate dell'aerostazione).

Pertanto laddove i motivi del suo rientro siano riconducibili alle motivazioni di cui sopra, deve obbligatoriamente sottoporsi ad isolamento fiduciario di 14 giorni e segnalare il suo rientro compilando il modulo presente al seguente indirizzo : https://asfo.sanita.fvg.it/it/news/docs/modulo_ingresso_in_italia.pdf "Ingresso in Italia da Altri Paesi". Il modulo deve essere compilato e deve essere rimandato all' indirizzo e-mail covid19.segnalazioni@asfo.sanita.fvg.it.

Sarà sottoposto a tampone prima del termine dell'isolamento e verrà svincolato dalla misura restrittiva dell'isolamento.

Domanda

Arriva un mio parente dalla Macedonia del Nord, volevo informazioni sulle procedure da adottare anche per quanto mi riguardano

Risposta

Per chi viene Italia dalla Macedonia del Nord, è ancora in vigore un divieto di ingresso in Italia, con l'eccezione dei cittadini UE (inclusi i cittadini italiani) e loro familiari che abbiano la residenza anagrafica in Italia da prima del 9 luglio 2020. Sono esclusi dal divieto di ingresso anche equipaggi e personale viaggiante dei mezzi di trasporto e funzionari e agenti diplomatici e personale militare nell'esercizio delle loro funzioni. Gli spostamenti dall'Italia verso questi Paesi sono consentiti solo in presenza di precise motivazioni: lavoro, motivi di salute o di studio, assoluta urgenza, rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Non sono quindi consentiti spostamenti per turismo. Al rientro in Italia da questi Paesi, è necessario sottoporsi ad isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria, compilare un'autodichiarazione nella quale si deve indicare la motivazione che consente il rientro (possesso di cittadinanza UE/Schengen o condizione di familiare di cittadino UE e residenza in Italia) e si può raggiungere la propria destinazione finale in Italia solo con mezzo privato (è consentito il transito aeroportuale, senza uscire dalle zone dedicate dell'aerostazione).

Pertanto laddove i motivi del suo rientro siano riconducibili alle motivazioni di cui sopra, deve obbligatoriamente sottoporsi ad isolamento fiduciario di 14 giorni e segnalare il suo rientro compilando il modulo presente al seguente indirizzo : https://asfo.sanita.fvg.it/it/news/docs/modulo_ingresso_in_italia.pdf "Ingresso in Italia da Altri Paesi". Il modulo deve essere compilato e deve essere rimandato all' indirizzo e-mail covid19.segnalazioni@asfo.sanita.fvg.it.

Sarà sottoposto a tampone prima del termine dell'isolamento e verrà svincolato dalla misura restrittiva dell'isolamento.

Si ricorda che i soggetti sottoposti a sorveglianza sanitaria e a isolamento fiduciario hanno l'obbligo di rimanere presso la loro dimora/stanza (con bagno privato), rimanere separati dagli altri inquilini

(divieto di contatti sociali), seguire le indicazioni igienico-sanitarie indicate dall'operatore di sanità pubblica e previste dalla normativa vigente.

Domanda

Chiedo informazioni per i miei genitori che rientrano dall'Albania:

Quale iter bisogna eseguire al loro arrivo in Italia?

Possono fare la quarantena in un posto isolato, che non sia la loro residenza per esempio presso un appartamento che affittano per fare l'isolamento?

Risposta

L'Albania rientra nell'elenco E dell'allegato 20 del DPCM 13/10/2020 (Tutti gli Stati e territori non espressamente indicati in altro elenco).

Pertanto, quando i suoi genitori rientrano in Italia dall'Albania , **devono obbligatoriamente sottoporsi ad isolamento fiduciario di 14 giorni** e segnalare il suo rientro compilando il modulo presente al seguente indirizzo :

https://asfo.sanita.fvg.it/it/news/docs/modulo_ingresso_in_italia.pdf "Ingresso in Italia da Altri Paesi".

Il modulo deve essere compilato e deve essere rimandato all' indirizzo e-mail covid19.segnalazioni@asfo.sanita.fvg.it .

Saranno sottoposti a tampone prima del termine dell'isolamento e verrà svincolata dalla misura restrittiva dell'isolamento (in caso di esito negativo del tampone).

Posso effettuare l'isolamento fiduciario presso l'appartamento in affitto purché indicato nel suddetto modulo.

Domanda

Rientro in Italia dalla Filippine. La presente per chiedere qual e' la procedura da rispettare in entrata in Italia. Devo fare la quarantena? Il tampone? Se Facendo il tampone sono negativo, devo fare la quarantena in ogni caso?

Risposta

Le Filippine rientrano nell'elenco E dell'allegato 20 del DPCM 13/10/2020 (Tutti gli Stati e territori non espressamente indicati in altro elenco).

Quando rientra in Italia dalle Filippine, **deve obbligatoriamente sottoporsi ad isolamento fiduciario di 14 giorni** e segnalare il suo rientro compilando il modulo presente al seguente indirizzo :

https://asfo.sanita.fvg.it/it/news/docs/modulo_ingresso_in_italia.pdf "Ingresso in Italia da Altri Paesi".

Il modulo deve essere compilato e deve essere rimandato all' indirizzo e-mail covid19.segnalazioni@asfo.sanita.fvg.it.

Sarà sottoposto a tampone prima del termine dell'isolamento e verrà svincolata dalla misura restrittiva dell'isolamento (in caso di esito negativo del tampone).

Domanda

Mia madre e mio figlio sono rientrati dall'estero e sono a casa in isolamento fiduciario. Io e mio marito possiamo andare a lavorare seppur convivendo con i soggetti in isolamento?

Risposta

Si, lei e suo marito potete andare a lavorare, poiché vostro figlio e sua madre sono in isolamento fiduciario preventivo in quanto rientri dall'estero e non casi positivi.

Si ricorda che i soggetti sottoposti a sorveglianza sanitaria e a isolamento fiduciario hanno l'obbligo di rimanere presso la loro dimora/stanza (con bagno privato), rimanere separati dagli altri inquilini (divieto di contatti sociali), seguire le indicazioni igienico-sanitarie indicate dall'operatore di sanità pubblica e previste dalla normativa vigente.

Domanda

Sono la titolare di una ditta con sede a Treviso e per necessità lavorative devo mandare una nostra dipendente (residente in Friuli Venezia Giulia) in Russia. Vista la nuova ordinanza quali sono le disposizioni da far applicare alla dipendente visto che il tutto si svolgerà in 120 ore?

Risposta

Le disposizioni riportate sul sito del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (<https://www.esteri.it/mae/it/ministero/normativaonline/decreto-iorestoacasa-domande-frequenti/focus-cittadini-italiani-in-rientro-dall-estero-e-cittadini-stranieri-in-italia.html>) prevedono quanto segue:

a condizione che non insorgano sintomi di COVID-19 e che **non ci siano stati soggiorni o transiti** in uno o più Paesi di cui agli **elenchi C (Belgio, Francia (inclusi Guadalupa, Martinica, Guyana, Riunione, Mayotte ed esclusi altri territori situati al di fuori del continente europeo), Paesi Bassi (esclusi territori situati al di fuori del continente europeo), Repubblica Ceca, Spagna (inclusi territori nel continente africano), Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord (inclusi isole del Canale, Gibilterra, isola di Man e basi britanniche nell'isola di Cipro ed esclusi i territori al di fuori del continente europeo) e F (Armenia, Bahrein, Bangladesh, Bosnia Erzegovina, Brasile, Cile, Kuwait, Macedonia del nord, Moldova, Oman, Panama, Perù, Repubblica dominicana, Kosovo, Montenegro, Colombia)** nei quattordici (14) giorni antecedenti all'ingresso in Italia, fermi restando gli obblighi di cui all'articolo 5 del DPCM (compilazione di apposita dichiarazione), le disposizioni relative all'obbligo di isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria, all'utilizzo del mezzo privato per raggiungere la destinazione finale e all'obbligo di tampone NON si applicano:

- al personale di imprese ed enti aventi sede legale o secondaria in Italia per spostamenti all'estero per comprovate esigenze lavorative di durata non superiore a 120 ore.

Si raccomanda al datore di lavoro di inviare tramite mail (all'indirizzo covid19.segnalazioni@asfo.sanita.fvg.it) un'autocertificazione attestante le seguenti informazioni:

- i dati anagrafici della dipendente e i dati della ditta presso cui la stessa lavora;
- il luogo e il nome della ditta all'estero presso cui la dipendente presterà l'attività lavorativa.

CERTIFICAZIONI, IDONEITÀ, RIENTRO AL LAVORO

Domanda

Come gestire il rientro al lavoro di un paziente che ha avuto problemi respiratori, febbre e tosse, il cui medico di medicina generale abbia attestato la fine del periodo di malattia?

Risposta

Il medico di medicina generale è normalmente in possesso di tutti gli elementi anamnestici e clinici per discriminare se si possa trattare o meno di caso sospetto di COVID-19. Fa quindi fede la sua certificazione ed il lavoratore può essere riammesso al lavoro senza restrizioni particolari.

In caso invece di una COVID-19 positività, l'Allegato 12 DPCM 13/10/2020 prevede che il Datore di Lavoro coinvolga il Medico Competente. Nella fattispecie il Medico Competente, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza, effettua "la visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione", già prevista dall'art. 41, c. 2 lett. e-ter del D.Lgs 81/08 e s.m.i, anche per valutare profili specifici di rischio e comunque indipendentemente dalla durata dell'assenza per malattia.

Domanda

Ho ricevuto dal medico del lavoro l'idoneità con prescrizione per il telelavoro. La ditta insiste che devo andare al lavoro perché considera tale prescrizione non sufficiente. Il Medico di Medicina Generale dice che non è lui il preposto.

Risposta

Il datore di lavoro si deve attenere alle indicazioni del DLgs 81/08 e quindi rispettare il giudizio del Medico Competente. Il DDL può ricorrere avverso a tale giudizio ai sensi dell'art.41 dello stesso Decreto. Qualora il DDL non rispetti le indicazioni del Medico Competente il lavoratore può ricorrere al Patronato Sindacale o all'Organo di Vigilanza. Si rammenta che in questa fase il DDL può attivare soluzioni di tutela del lavoratore previste dalla normativa vigente. Si consiglia una tutela da parte del Patronato sindacale.

Domanda

Varie aziende e vari dipendenti, in relazione al rischio coronavirus, ci chiedono " certificati di esonero dall'attività lavorativa" in quanto portatori di patologie croniche (cardiopatie, broncopneumopatie, diabete mellito...). Come dobbiamo comportarci?

Risposta

Una risposta corretta non può prescindere dall'analisi del contesto lavorativo. La valutazione dei rischi o l'adozione delle soluzioni tecniche organizzative previste dalle norme e dalle indicazioni presenti sui siti ministeriali e del governo, possono indirizzare il Medico Competente. In alcuni casi potrebbe essere presa in considerazione una temporanea restrizione dell'idoneità o altra soluzione prevista dalle norme recentemente pubblicate per fronteggiare l'attuale emergenza. Vi sono poi categorie particolari di lavoratori quali portatori di handicap in condizioni di gravità, immunodepressi o pazienti oncologici

per i quali in FVG trova applicazione la nota ARCS (che si può leggere all'indirizzo sotto riportato), della quale si riportano a seguito alcuni passaggi:

“Al fine di assicurare effettiva e tempestiva tutela ai lavoratori affetti da patologie croniche e rischio derivante da immunodeficienza o immunodepressione, nonché la immediata applicazione della disposizione, nelle more di un definitivo chiarimento da parte di Codesto Spettabile Istituto si comunica che la stessa sarà applicata nel senso seguente:

- *la certificazione di malattia è rilasciata dal proprio medico di medicina generale o dallo specialista del SSN, che ha in cura il paziente, utilizzando il codice V07 - persone con necessità di isolamento, altri rischi potenziali di malattie e misure profilattiche-;*
- *nel campo diagnosi andrà indicata la patologia cronica associata o la causa di immunodepressione.”* Tratta da Nota ARCS.

In costanza di lavoro o alla ripresa dello stesso, è opportuno che il Medico Competente venga coinvolto nell'ambito dell'attività di sorveglianza sanitaria o su richiesta del lavoratore.” Link: https://asfo.sanita.fvg.it/export/sites/aas5/it/news/_docs/codice_malattia_pazienti_immunodepressi.pdf

Domanda

Quesiti dei Medici competenti in merito al rientro al lavoro di soggetti sottoposti ad isolamento obbligatorio e fiduciario.

Risposta

Lavoratore rientrante da Isolamento obbligatorio POSITIVO COVID 19: il lavoratore viene seguito dal Dipartimento Prevenzione sino alla guarigione. Il Medico di Medicina Generale (MMG) redige apposito certificato di malattia con un numero di giorni che varia in funzione delle diverse condizioni cliniche (c.1 art.26 del D.L.18 del 17 marzo 2020). Prima della dichiarazione di guarigione il lavoratore viene sottoposto a tampone. La guarigione viene comunicata al lavoratore. Su richiesta del lavoratore può essere rilasciata dal Dipartimento di Prevenzione una dichiarazione di avvenuta guarigione.

Lavoratore in Isolamento fiduciario volontario: il lavoratore viene seguito dal Dipartimento Prevenzione con interviste telefoniche sino al termine del periodo di isolamento. Il MMG redige apposito certificato di malattia per la durata dell'isolamento. Al termine di tale periodo e in assenza di sintomi viene indicata al lavoratore la possibilità del rientro. In caso diverso l'isolamento deve proseguire su indicazione del Dipartimento di Prevenzione e può essere redatta apposita certificazione del MMG (c.1 art.26 del D.L.18 del 17 marzo 2020).

Su richiesta del lavoratore può essere rilasciata dal Dipartimento di Prevenzione una dichiarazione di avvenuto superamento del termine periodo di isolamento.

Il Medico Competente effettua la visita precedente alla ripresa del lavoro così come previsto dalla normativa vigente.

Domanda

Nel caso di giudizio di NON IDONEITÀ lavorativa in relazione al rischio Covid-19 espresso dal Medico Competente, il MMG può o deve compilare un certificato INPS con codice V29 o altro?

Risposta

Il MMG deve compilare il modello INPS codice V29 esclusivamente su segnalazione del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria.

Il modello V29 va redatto nei seguenti casi: Positività, isolamento fiduciario, isolamento in attesa di esito tampone (rientri dall'estero).

Domanda

Sono in isolamento a casa (con me ci sono i miei figli). Dal lavoro mi chiedono il certificato di sorveglianza o di quarantena. Qual è la procedura per richiederlo?

Risposta

In merito a quanto da lei richiesto si comunica che a conclusione del periodo di quarantena qualora l'esito del Test del tampone risultasse negativo, può far richiesta (quando viene raggiunto telefonicamente da un operatore dell'ASFO che comunica la fine dell'isolamento fiduciario) del certificato di "negativizzazione" nel caso sia stato positivo o di fine quarantena. Può richiedere al suo Medico di Medicina Generale il certificato di malattia da presentare al Datore di Lavoro al fine di giustificare la propria assenza.

AZIENDE E PUBBLICI ESERCIZI

AZIENDE

Domanda

Il datore di lavoro può sottoporre a tampone i propri lavoratori (anche a coloro che ne fanno richiesta)?

Risposta

Il datore di lavoro può sottoporre i propri lavoratori a tampone, tramite prescrizione medica e con il consenso del lavoratore.

L'indicazione ad eseguire il tampone è posta dal medico in soggetti sintomatici per infezione respiratoria acuta e che soddisfino i criteri indicati nella circolare del Ministero della Salute del 9 marzo 2020 e secondo le priorità identificate dalla circolare del 3 aprile 2020. Tra i criteri rientrano: il contatto con un caso probabile o confermato di COVID-19, la provenienza da aree con trasmissione locale, il ricovero in ospedale e l'assenza di un'altra causa che spieghi pienamente il quadro clinico. Per quanto attiene alle priorità nell'esecuzione dei tamponi bisogna considerare le persone che presentano sintomi respiratori e febbre o sintomi lievi ("paucisintomatici"), i contatti a rischio familiari e/o residenziali sintomatici di un caso confermato di COVID-19, gli operatori sanitari, i pazienti fragili e quelli ospedalizzati.

Domanda

LAVORATORE CON TEMPERATURA CORPOREA MAGGIORE DI 37.5° C. Un dipendente, dopo controllo della temperatura corporea verificata in 37.9°C, è stato mandato a casa dal MMG che ha dato 7 giorni di malattia. La ditta vuole sapere cosa deve fare, come agire e come comportarsi.

Risposta

L'allegato 12 al DPCM 13/10/2020 modificato dal DPCM 18/10/2020 prevede che nel caso in cui una persona presente in azienda sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente all'ufficio del personale, si dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell'autorità sanitaria e a quello degli altri presenti dai locali, l'azienda procede immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute.

Il lavoratore al momento dell'isolamento, deve essere subito dotato ove già non lo fosse, di mascherina chirurgica.

Domanda

LAVORATORE POSITIVO A TEST COVID-19. Cosa fare con gli altri dipendenti? cosa fare con le ditte Italiane e estere visitate dal lavoratore? Come devono essere sanificati il mezzo e i locali aziendali?

Risposta

Il dipendente risultato positivo al test tampone COVID-19 deve rimanere in isolamento fiduciario, sino all'esito negativo del tampone.

I casi positivi vengono presi in carico dal Dipartimento di Prevenzione, che monitora la situazione clinica e si informa sui contatti. I contatti vengono messi in isolamento fiduciario. L'allegato 12 al DPCM

DPCM 13/10/2020 prevede che *“l’azienda deve collaborare con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali contatti stretti”* di una persona presente in azienda che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19. Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. Ogni eventuale modificazione della situazione deve essere comunicata, senza indugio, al Dipartimento di Prevenzione. Nel periodo dell’indagine, l’azienda potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente lo stabilimento, secondo le indicazioni dell’Autorità sanitaria.

Per quanto riguarda la sanificazione, si riportano le indicazioni dell’Istituto Superiore di Sanità: [Rapporto ISS COVID-19 n. 3/2020 Rev. 2 – “Indicazioni ad interim per la gestione dei rifiuti urbani in relazione alla trasmissione dell’infezione da virus SARS-COV-2. Aggiornato al 31 maggio 2020”](#) e Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020 - [“Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell’attuale emergenza COVID-19: superfici, ambienti interni e abbigliamento. Versione del 15 maggio 2020”](#)

Domanda

Dipendente di una ditta la cui congiunta lavora presso un’azienda dove hanno trovato positive 2 colleghe. Alla moglie non hanno fatto ancora il tampone, quindi non si sa se positiva o meno. La ditta che misure adotta nei confronti del dipendente?

Risposta

Dal momento che, ad oggi, il Suo dipendente non è in quarantena e non è stato sottoposto al tampone per accertarne la sua eventuale positività al virus COVID-19, in base a quanto previsto dalla normativa vigente, nella fattispecie il DPCM 13/10/2020 art. 2 e Allegati 12-13-14, può continuare l’attività produttiva con tutti i suoi dipendenti, nel rispetto delle misure di contrasto e di contenimento della diffusione del virus Covid-19, attualmente in vigore.

Domanda

LAVORATORE (asintomatico, non ancora sottoposto a tampone) IN QUARANTENA IN QUANTO CONTATTO DI UN POSITIVO CONVIVENTE. È necessario sospendere l’attività o solo i lavoratori che sono stati a stretto contatto con il lavoratore messo in quarantena?

Risposta

In base a quanto previsto dal DPCM 13/10/2020 modificato dal DPCM 18/10/2020, l’azienda può continuare l’attività produttiva con tutti i suoi dipendenti, nel rispetto delle misure di contrasto e di contenimento della diffusione del virus Covid-19, attualmente in vigore, pertanto non è prevista la sospensione di tutta l’attività.

La sospensione del lavoro per tutti i dipendenti che sono stati a stretto contatto con il lavoratore messo in quarantena è applicabile nel caso in cui lo stesso venga riscontrato positivo al tampone. Pertanto, non è obbligatoria l’applicazione di questa misura; rimane a discrezione dell’azienda l’eventuale sospensione dall’attività dei lavoratori venuti a stretto contatto con il dipendente sottoposto ad isolamento.

Domanda

Un dipendente è stato costretto alle ferie forzate poiché sua moglie è stata in contatto in ufficio con la moglie di un caso positivo al Coronavirus. Quali sono le motivazioni per ferie forzate?

Risposta

La gestione delle ferie è di tipo contrattuale; usualmente tale fattispecie dipende dalle decisioni del datore di lavoro. Eventuali illeciti o soluzioni alternative possono essere prese in considerazione dalle Organizzazioni Sindacali e dall' Ispettorato Territoriale del Lavoro (materia che non è di competenza della scrivente azienda).

Domanda

Posso riprendere l'attività lavorativa in presenza ancora di tosse e catarro. (domanda fatta nel corso della sorveglianza sanitaria)?

Risposta

Le raccomandiamo di risolvere completamente i suoi sintomi come da Lei riferiti tosse, catarro, prima di riprendere le attività sociali o lavorative di Sua pertinenza. Nello specifico Le raccomandiamo di contattare il Suo medico curante, per proseguire eventualmente l'isolamento fiduciario finché la patologia in atto possa ritenersi risolta.

Nel momento in cui riprenderà il lavoro e le relazioni sociali, dovrà indossare la mascherina chirurgica oltre ad attenersi ad un'adeguata igiene respiratoria e delle mani.

Le forniamo in allegato alla presente mail una check-list validata dell'ASFO dove trovare delle indicazioni sui comportamenti da seguire nelle attività lavorative.

https://asfo.sanita.fvg.it/it/news/2020_03_12-00.html

Domanda

Quale tipo di mascherine utilizzare, per il rischio Covid-19, al rientro dei lavoratori in servizio, oltre ad osservare le misure stabilite per legge? È possibile eventualmente utilizzare anche le mascherine medicali o lavabili?

Risposta

Ai sensi dell'allegato 12 del DPCM 13/10/2020 modificato dal DPCM 18/10/2020 è previsto, per tutti i lavoratori che condividono spazi comuni, l'utilizzo di una mascherina chirurgica, come del resto normato dal DL n. 9 (art. 34) in combinato con il DL n. 18 (art 16 c. 1). In particolare sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI), di cui all'*articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81*, le mascherine chirurgiche reperibili in commercio, il cui uso è disciplinato dall'*articolo 34, comma 3, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9*.

Domanda

Gli abiti indossati durante le lavorazioni in cantiere possono essere veicoli di infezione COVID-19? Qual è il livello di rischio?

Risposta

Valutando quanto già ampiamente espresso dal Comitato Tecnico Scientifico sulle modalità di trasmissione del virus, si ricorda che il virus si trasmette per via aerea attraverso le droplets ed è assolutamente possibile che le goccioline di saliva, cadendo su alcune superfici dei nostri ambienti familiari piuttosto che lavorativi, per un po' di tempo possano avere al loro interno delle cellule che albergano il virus . È per questo che viene chiaramente raccomandata, nel decalogo del Ministero della

Salute, l'importanza di lavarsi frequentemente le mani e usare soluzioni detergenti adeguate per rimuovere questa possibile sorgente di infezione. Ma "questa modalità di contagio è assolutamente marginale rispetto al contagio interumano. L'uso di una mascherina chirurgica o equivalente, se adeguatamente manipolata (mani pulite), potrebbe poi ridurre la dispersione delle droplets. In generale non introdurre in casa abiti o scarpe utilizzate all'esterno è ritenuta dal CTS una "posizione estrema", che al momento non viene raccomandata. Una normale igiene degli abiti da lavoro è raccomandata anche al di fuori dell'attuale rischio pandemico.

Attualmente i cantieri edili devono attenersi alle norme di contenimento del contagio previste dall'Allegato 13 al DPCM 13/10/2020 modificato dal DPCM 18/10/2020 e da quanto indicato dalle Autorità.

Domanda

I lavoratori possono stare nello stesso mezzo aziendale (es. auto, camion, ecc)?

Risposta

Si è possibile con l'utilizzo obbligatorio della mascherina e con una informazione sul loro corretto utilizzo. Si raccomanda comunque di garantire una periodica pulizia interna dei mezzi e la possibilità di mantenere una buona igiene delle mani, agendo attraverso adeguata informazione, procedure e messa a disposizione di gel alcolico e/o di locali dove effettuare il lavaggio delle mani. In merito al trattamento degli automezzi, si rimanda alle indicazioni della pulizia degli automezzi prevista nel [Rapporto ISS COVID-19 n. 3/2020 Rev. 2 –"Indicazioni ad interim per la gestione dei rifiuti urbani in relazione alla trasmissione dell'infezione da virus SARS-COV-2." Aggiornato al 31 maggio 2020](#), che alla pagina 6 dice: "La sanificazione e la disinfezione della cabina di guida dei mezzi destinati alla raccolta dei rifiuti urbani deve essere fatta usando disinfettanti a base di alcol 75%volume/volume in confezioni spray previa pulizia con comuni detergenti".

Domanda

La misurazione della temperatura all'ingresso dei lavoratori, seppur facoltativa, da chi può essere monitorata? È necessario il consenso del lavoratore in forma scritta? Il riscontro della febbre (uguale o superiore a 37.5°C) deve essere registrato per giustificare il rinvio del lavoratore al proprio domicilio con avviso al Curante?

Risposta

È preferibile procedere al rilevamento della febbre da parte di un addetto al primo soccorso o da altra figura, purché adeguatamente formata.

Dalla nota del Protocollo d'Intesa 24 aprile 2020 al capitolo MODALITA' D'INGRESSO IN AZIENDA "La rilevazione in tempo reale della temperatura corporea costituisce un trattamento di dati personali e, pertanto, deve avvenire ai sensi della disciplina privacy vigente. A tal fine si suggerisce di:

- rilevare a temperatura e non registrare il dato acquisto. È possibile identificare l'interessato e registrare il superamento della soglia di temperatura solo qualora sia necessario a documentare le ragioni che hanno impedito l'accesso ai locali aziendali;
- fornire l'informativa sul trattamento dei dati personali. Si ricorda che l'informativa può omettere le informazioni di cui l'interessato è già in possesso e può essere fornita anche oralmente. Quanto ai contenuti dell'informativa, con riferimento alla finalità del trattamento potrà essere indicata la prevenzione dal contagio da COVID-19 e con riferimento alla base giuridica può essere indicata

l'implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi del DPCM 13/10/2020 all'Allegato 12 e con riferimento alla durata dell'eventuale conservazione dei dati si può far riferimento al termine dello stato d'emergenza;

- *Definire le misure di sicurezza e organizzative adeguate a proteggere i dati. In particolare, sotto il profilo organizzativo, occorre individuare i soggetti preposti al trattamento e fornire loro le istruzioni necessarie. A tal fine, si ricorda che i dati possono essere trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19 e non devono essere diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell'Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali "contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al COVID-19);*
- *in caso di isolamento momentaneo dovuto al superamento della soglia di temperatura, assicurare modalità tali da garantire la riservatezza e la dignità del lavoratore. Tali garanzie devono essere assicurate anche nel caso in cui il lavoratore comunichi all'ufficio responsabile del personale di aver avuto, al di fuori del contesto aziendale, contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 e nel caso di allontanamento del lavoratore che durante l'attività lavorativa sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria e dei suoi colleghi".*

Dal Protocollo d'intesa 24 Aprile marzo 2020 e Allegato 12 al DPCM 13/10/2020, "Le persone in tale condizione (>37,5 ndr) nel rispetto delle indicazioni riportate in nota - saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni".

Domanda

Ditta operante nel settore della manutenzione di macchinari industriali, che svolge l'attività anche presso le sedi dei propri clienti (all'interno delle loro attività produttive):

- 1. Quali indicazioni devono essere attuate per la prevenzione del contagio da virus SARS-CoV-2?**
- 2. Sono disponibili dei documenti in merito a strumenti e prodotti di cui approvvigionarsi e a prassi che devono essere applicate per la sanificazione degli strumenti di uso comune da parte degli operatori, quali banchi di lavoro, pannelli di comando macchine ecc.?**
- 3. A quali superfici, attrezzature e materiali si deve prestare particolare attenzione in merito alla diffusione del virus SARS-CoV-2, all'interno di unità produttive quali la lavorazione meccanica, lo stampaggio plastiche e gomme, e la lavorazione di legno ed affini?**

Il codice ATECO della nostra attività è: 331299

Risposta

Alleghiamo tre Link che la rimanderanno a tre documenti attualmente in vigore nella Nostra Regione. Nel primo troverà una vera e propria check-list per autovalutare quanto attivato nelle Sua azienda. In merito alla pulizia e igienizzazione dei posti di lavoro si raccomanda una pulizia giornaliera dei posti di lavoro, l'utilizzo di soluzioni con normale candeggina per pavimenti suppellettili resistenti al cloro (si consiglia iniziale 1% - mantenimento 0,5%- I prodotti a base di cloro (ipoclorito di sodio) vengono venduti come candeggina (varechina) a una concentrazione variabile. Se il contenuto di cloro è al 5%, la soluzione allo 0,5% corrisponde a un litro di candeggina e 9 litri di acqua. Se è al 10% corrisponde a un litro di candeggina e 19 litri di acqua).

Per le altre superfici e suppellettili NON resistenti al cloro, dopo una pulizia con normali detergenti, è sufficiente una soluzione al 70 % di alcol. La pulizia deve essere fatta con la dotazione di DPI.

Attenzione poi deve essere posta ai sistemi di ventilazione.

Per maggiori informazioni si allegano i due Rapporti dell'Istituto Superiore di Sanità (n.ri 2 e 3) e si invita a consultare la Circolare del Ministero della Salute del 25/05/2020 n. 17644.

ALLEGATI:

1. check-list AsFo: https://asfo.sanita.fvg.it/it/news/2020_03_12-00.html
2. [Rapporto ISS COVID-19 n. 5/2020 Rev. 2 - Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell'infezione da virus SARS-CoV-2. Versione del 25 maggio 2020](#)
3. Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020 - ["Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell'attuale emergenza COVID-19: superfici, ambienti interni e abbigliamento. Versione del 15 maggio 2020"](#).

Domanda

VISITATORE ASINTOMATICO ENTRATO IN AZIENDA, a seguito è stato riscontrato positivo al tampone covid-19. Ha avuto contatti con il personale dipendente della suddetta. Come ci si deve comportare?

Risposta

Il DPCM 13/10/2020 modificato dal DPCM 18/10/2020 prescrive alla popolazione di adottare specifiche misure igienico-sanitarie, e stabilisce ulteriori misure da adottare negli ambienti di lavoro, per il contrasto e contenimento della diffusione del virus SARS-COV-2. In particolare si raccomanda di ridurre, per quanto possibile, l'accesso dei visitatori e, se necessario, gli stessi visitatori dovranno sottostare alle regole aziendali, comprese quelle relative all'accesso dei locali.

Il caso positivo viene preso in carico da operatori del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria di residenza. Questi operatori eseguono un'inchiesta epidemiologica che prevede la ricostruzione di tutti i contatti stretti del caso. Per eventuali contatti stretti vengono prese le misure d'isolamento ritenute necessarie.

Domanda

È possibile effettuare i corsi per operatori del settore alimentare (es. HACCP) in modalità FAD? Cosa devo fare per attivarli? Posso effettuare la formazione del personale della mia azienda in video conferenza?

Risposta

Sì, può effettuare la formazione in videoconferenza. Per attivare i corsi FAD deve attenersi a quanto previsto dal Decreto del Direttore del Servizio di Sicurezza Alimentare e sanità pubblica veterinaria 22 aprile 2020, n. 728 "Norme sulla formazione e l'addestramento del personale delle imprese alimentari" pubblicato sul BUR n. 19 del 06 Maggio 2020. Si comunica inoltre che è stato abrogato il precedente Decreto del Direttore del Servizio di Sicurezza Alimentare, Igiene della Nutrizione e Sanità Pubblica veterinaria del 4 novembre 2013, n. 967/Vetal.

Domanda

CLIMATIZZAZIONE AMBIENTI INDOOR. Possono essere azionati impianti di ventilazione e di rinfrescamento all'interno di luoghi di lavoro ovvero all'interno di ambienti aperti al pubblico? Ci sono indicazioni specifiche al riguardo?

Risposta

L'allegato 9 del DPCM 13/10/2020 modificato dal DPCM 18/10/2020 – UFFICI APERTI AL PUBBLICO definisce le precauzioni da attuare presso gli uffici, pubblici e privati, degli studi professionali e i servizi amministrativi che prevedono accesso del pubblico.

In merito agli impianti di condizionamento, il suddetto DPCM 13/10/2020 stabilisce che è necessario *“favorire il ricambio d'aria negli ambienti interni. In ragione dell'affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l'efficacia degli impianti [...]. In ogni caso, l'affollamento deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria. In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d'aria naturale e/o attraverso l'impianto, e va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell'aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati, secondo le indicazioni tecniche di cui al documento dell'Istituto Superiore di Sanità.*

Evitare di utilizzare e spruzzare prodotti per la pulizia detergenti/disinfettanti spray direttamente sul filtro per non inalare sostanze inquinanti (es. COV), durante il funzionamento.

Pulire le prese e le griglie di ventilazione con panni puliti in microfibra inumiditi con acqua e con i comuni saponi, oppure con una soluzione di alcool etilico con una percentuale minima del 70% v/v asciugando successivamente).

Oltre agli impianti di ventilazione e climatizzazione, anche dispositivi personali di raffrescamento quali i ventilatori da tavolo, i ventilatori a pala da soffitto e persino i ventagli determinano la formazione di getti d'aria in ambiente, con velocità superiori a 1 m/s, che quindi possono interagire con le emissioni dovute alla presenza in ambiente di un soggetto positivo al SARS-CoV-2. Tali apparecchi e dispositivi non devono essere utilizzati nell'ambito di strutture ospedaliere o sanitarie. Per maggiori informazioni si invita a consultare il [Rapporto ISS COVID-19 n. 33/2020 - Indicazioni sugli impianti di ventilazione/climatizzazione in strutture comunitarie non sanitarie e in ambienti domestici in relazione alla diffusione del virus SARS-CoV-2. Versione del 25 maggio 2020](#)

ATTIVITÀ COMMERCIALI

Domanda

Quali raccomandazioni devono essere rispettate per lo svolgimento di attività di acconciatore, estetista, naturopata, chinesiologo, ecc. (Codice Ateco 96)?

Risposta

Sì, possono essere svolte tutte le attività di servizio alla persona previste dal codice Ateco 96 (parrucchieri, estetisti, barbieri, manicure, pedicure, attività finalizzate al benessere fisico, tatuaggi, piercing, massaggi olistici e similari), nel rispetto del DPCM del 13/10/2020 modificato dal DPCM 18/10/2020 all'Allegato 9 scheda tecnica “Servizi alla persona (acconciatori, estetisti e tatuatori)” e alle Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome; si riportano alcuni punti salienti:

- riorganizzare gli spazi per assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione sia tra le singole postazioni di lavoro, sia tra i clienti;
- l'area di lavoro, laddove possibile, può essere delimitata da barriere fisiche adeguate a prevenire il contagio tramite droplet;

- l'operatore e il cliente, per tutto il tempo in cui, per l'espletamento della prestazione, devono mantenere una distanza inferiore a 1 metro devono indossare, compatibilmente con lo specifico servizio, una mascherina a protezione delle vie aeree fatti salvi, per l'operatore, eventuali dispositivi di protezione individuale ad hoc (es. mascherina FFP2, visiera protettiva, etc.), associati a rischi specifici propri della mansione. Per i servizi di estetica, ovvero per prestazioni che richiedono una distanza ravvicinata, l'operatore deve indossare la visiera protettiva e mascherina FFP2 senza valvola;
- mettere a disposizione in vari punti dell'esercizio soluzioni idro-alcoliche per l'igiene delle mani dei clienti e degli operatori, raccomandando di effettuare una frequente igiene delle mani;
- l'operatore deve procedere ad una frequente igiene delle mani (prima e dopo ogni servizio reso al cliente) e utilizzare camici/grembiuli possibilmente monouso per gli estetisti.

Domanda

La dipendente di un centro estetico da qualche giorno ha febbre 37.5 e dissenteria ,il suo medico le ha consigliato di fare il tampone per covid-19. La titolare non ha nessun sintomo. Come deve comportarsi? È necessario chiudere il centro sino a quando non ho la certezza che si tratti di covid o posso continuare a lavorare?

Risposta

Tenendo conto che attualmente non sussiste l'evidenza di positività al tampone della dipendente, non è previsto l'obbligo di interrompere l'esercizio; pertanto sospendere l'attività prima dell'esito del tampone ha un valore strettamente cautelativo.

Domanda

1. **Nel caso di clienti allergiche, (che possono presentare alcuni sintomi analoghi a quelli da COVID-19), possono accedere nel centro estetico se la temperatura misurata all'ingresso sia < 37,5°?**
2. **possono essere presenti più di 2 clienti nel caso in cui la terza stesse facendo una lampada solare e si trovasse in una cabina in cui non avrebbe contatti con nessuno?**
3. **posso tenere le tende che limitano la visuale dall'esterno.**

Risposta

1. L'indicazione contenuta nella normativa vigente (come specificata nel precedente quesito) è quella di impedire l'accesso in caso di temperatura superiore ai 37,5°C. Si consiglia tuttavia di valutare attentamente l'opportunità di differire gli appuntamenti per i clienti che presentano altre sintomatologie che possono essere riconducibili alla COVID-19 (in particolare sintomatologie respiratorie);
2. la presenza dei clienti va calcolata utilizzando i criteri di cui all'allegato 9 di cui sopra, si riportano in particolare i seguenti passaggi: *"la permanenza dei clienti all'interno dei locali è consentita limitatamente al tempo indispensabile all'erogazione del servizio o trattamento. Consentire la presenza contemporanea di un numero limitato di clienti in base alla capienza del locale." [..] "Riorganizzare gli spazi, per quanto possibile in ragione delle condizioni logistiche e strutturali, per assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione sia tra le singole postazioni di lavoro, sia tra i clienti";*

3. le tende, come tutti gli elementi di arredo, devono essere facilmente sanificabili (pulibili e disinfettabili) altrimenti vanno rimosse.

Domanda

È possibile la consegna a domicilio di cibi pronti e bevande? È possibile la vendita di alimenti per asporto?

Risposta

Si, il servizio di consegna a domicilio di cibi pronti e bevande deve svolgersi nel rispetto dei requisiti igienico-sanitari, sia per il confezionamento che per il trasporto, evitando che al momento della consegna ci siano contatti personali a distanza inferiore a un metro.

Lo stesso dicasi per la vendita da asporto dei prodotti alimentari (per es. coni gelato, cappuccini e tranci di pizza, etc.). Per tali ragioni, e per fare rispettare la distanza interpersonale di un metro, è possibile per i rivenditori dotarsi di un bancone per la consegna della merce all'ingresso dell'esercizio, o altrimenti contingentare l'accesso nell'esercizio, anche attraverso dispositivi "elimina code" o prenotazioni, al fine di far rispettare la predetta distanza interpersonale di sicurezza.

Domanda

Sono il titolare di un locale, volevo sapere quali sono le indicazioni previste dal nuovo DPCM 18/10/2020, in quanto nel mio locale si effettua la consumazione sia al banco che al tavolo. Qual è il criterio da adottare per l'accesso massimo dei clienti nel locale?

Risposta

In merito a quanto da lei richiesto, si comunica che il DPCM 18/10/2020 prevede che le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5,00 sino alle ore 24,00 con consumo al tavolo, e con un massimo di sei persone per tavolo, e sino alle ore 18.00 in assenza di consumo al tavolo.

Si ricorda l'obbligo per gli esercenti di esporre all'ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo. Il calcolo dovrà essere effettuato tenendo conto della distanza interpersonale di 1 metro quando la consumazione viene effettuata al bancone e i tavoli devono essere disposti in modo da assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra i clienti, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggetti al distanziamento interpersonale. Detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale. Tale distanza può essere ridotta solo ricorrendo a barriere fisiche tra i diversi tavoli adeguate a prevenire il contagio tramite droplet.

Domanda

Quali sono le misure che le attività commerciali al dettaglio (supermercati etc.) e le attività di somministrazione alimenti (ristorazione a domicilio, mense, etc.) devono adottare per prevenire la diffusione del nuovo Coronavirus?

Risposta

Per le attività commerciali al dettaglio e per le attività di somministrazione di alimenti devono essere adottate le misure per la prevenzione della diffusione del nuovo Coronavirus, descritte nel DPCM

13/10/2020, all'allegato 9, ovvero nelle Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome. In particolare fare riferimento alle schede tecniche specifiche.

Domanda

I negozi alimentari sono obbligati a fare rilevazione della temperatura ai clienti?

Risposta

Ai sensi scheda tecnica "COMMERCIO AL DETTAGLIO" dell'Allegato 9 al DPCM 13/10/2020 modificato dal DPCM 18/10/2020 e ai sensi delle Linee Guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, *"potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l'accesso in caso di temperatura > 37,5 °C"*, pertanto non è da ritenersi come una misura obbligatoria.

Domanda

Un ristorante prepara piatti pronti, li confeziona sotto vuoto e li conserva sottovuoto a temperatura controllata +4°C. Per consegnarli deve mettere etichetta, lotto, modalità di conservazione e di preparazione? (la durata del prodotto è superiore a quella data per un prodotto di gastronomia fresca)

Può far consegnare queste preparazioni da una ditta che raccoglie le ordinazioni tramite App di internet?

Risposta

Il ristorante può effettuare le operazioni di preparazione, confezionamento sotto vuoto, conservazione a +4°C e consegnarli al consumatore finale anche utilizzando un'altra ditta deve tuttavia rispettare le seguenti indicazioni:

- ogni singola confezione deve essere etichettata in base alla normativa vigente;
- il ristoratore deve essere in grado di garantire la rintracciabilità di ogni confezione;
- il ristoratore deve integrare il proprio piano di autocontrollo;
- il trasportatore deve essere notificato e deve garantire protezione dalla contaminazione e rispetto delle temperature, ove previste; anche lui deve avere il piano di autocontrollo.

Non occorre integrazione della registrazione da parte del titolare del ristorante.

- che sia obbligatorio l'uso delle protezioni delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico e, all'esterno, in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuamente il mantenimento della distanza di sicurezza tra non conviventi;
- è possibile organizzare una modalità a buffet mediante somministrazione da parte di personale incaricato, escludendo la possibilità per i clienti di toccare quanto esposto e prevedendo in ogni caso, per clienti e personale, l'obbligo del mantenimento della distanza e l'obbligo dell'utilizzo della mascherina a protezione delle vie respiratorie. La modalità self-service può essere eventualmente consentita per buffet realizzati esclusivamente con prodotti confezionati in monodose. In particolare, la distribuzione degli alimenti dovrà avvenire con modalità organizzative che evitino la formazione di assembramenti anche attraverso una riorganizzazione degli spazi in relazione alla dimensione dei locali; dovranno essere altresì valutate idonee misure (es. segnaletica

a terra, barriere, ecc.) per garantire il distanziamento interpersonale di almeno un metro durante la fila per l'accesso al buffet.

Domanda

Indicazioni per i casi in cui si riscontri una o più positività a COVID-19 presso supermercati alimentari.

1. I dipendenti, i famigliari e i clienti rappresentano un alto veicolo di contagio?

2. Tali negozi rimangono aperti?

3. Inoltre i tecnici e i dirigenti che si spostano quotidianamente presso altri punti vendita regionali quali disposizioni devono seguire?

Indicazioni in merito al lavaggio dei camici di lavoro in sicurezza.

Risposta

1) La persona che presenta positività al COVID-19 viene gestita direttamente dal Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria di residenza, gli operatori del Dipartimento di Prevenzione eseguiranno un'inchiesta epidemiologica che prevede la ricostruzione di tutti i contatti stretti del caso.

Si ricorda che per contatto stretto si intende un contatto diretto con materiale infetto o con un caso di COVID-19 a una distanza inferiore di 2 metri e per un tempo maggiore di 15 minuti, e precisamente:

- una persona che vive nella stessa casa di un caso di COVID-19;
- una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso di COVID-19 (per esempio la stretta di mano);
- una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso di COVID-19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati);
- una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso di COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di durata maggiore a 15 minuti;
- una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) con un caso di COVID-19 per almeno 15 minuti, a distanza minore di 2 metri.

Se il Dipartimento di Prevenzione ha disposto l'isolamento della persona, informa anche il medico di medicina generale tramite mail e informa eventualmente se interessate, anche le altre Aziende Sanitarie dove risiedono eventuali altri contatti della persona positiva.

2) Sì. Bisogna applicare le misure igienico sanitarie indicate nell'allegato 12 al DPCM 13/10/2020 ed ad eventuali disposizioni decise dall'Operatore del Settore Alimentare.

Per i locali non frequentati dal lavoratore infetto, è sufficiente procedere alle pulizie ordinarie degli ambienti con i comuni disinfettanti avendo cura di pulire con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici.

È importante avvertire le eventuali imprese appaltatrici incaricate di svolgere la pulizia dei locali, affinché il datore di lavoro di queste ultime adotti tutte le cautele necessarie in attuazione di quanto previsto dall'art. 26 D. Lgs. 81/2008.

3) I tecnici e i dirigenti che si spostano quotidianamente devono rispettare le disposizioni predisposte dall'OSA al fine del contenimento del rischio di contagio.

I camici da lavoro devono essere lavati a 90°C in lavatrice e se non fosse possibile raggiungere tali temperature è sufficiente aggiungere al lavaggio soluzioni disinfettanti o ipoclorito (candeggina) salvo diverse indicazioni stabilite dall'OSA.

Domanda

Strutture aperte al pubblico (es. INPS, agenzia delle entrate, etc.) nelle quali viene rilevata la presenza di un caso positivo. Quali azioni devono essere messe in atto?

Risposta

- L'allegato 12 al DPCM 13/10/2020 modificato dal DPCM 18/10/2020 prevede che nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all'interno dei locali aziendali, si procede alla pulizia e sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione.
- La condizione sanitaria della moglie del contagiato viene valutata dal Dipartimento di Prevenzione. A seguito di tale valutazione vengono adottate le adeguate misure di contenimento anche nei confronti di eventuali contatti. La condizione di isolamento fiduciario è una condizione per la quale possono essere attivate le tutele INPS (malattia).

Domanda

Una dietista, che è una professionista sanitaria, può lavorare nello studio privato ricevendo i pazienti con le dovute distanze?

Risposta

Sì, nel rispetto di quanto previsto dalla scheda tecnica "UFFICI APERTI AL PUBBLICO" dell'Allegato 9 al DPCM del 13/10/2020 modificato dal DPCM 18/10/2020 e nel rispetto delle Linee Guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome.

PARCHI TEMATICI E DI DIVERTIMENTO E PROFESSIONI DELLA MONTAGNA (GUIDE ALPINE E MAESTRI DI SCII) E GUIDE TURISTICHE

Domanda

Siamo titolari di un parco giochi al coperto con gonfiabili playground (gioco con vasca palline percorsi e scivoli). Il nostro codice ateco è 94.99.20. Quali sono le direttive anti contagio per poter riaprire.

Risposta

Lo svolgimento di attività ludico/ricreative in zone attrezzate con giochi per bambini, presenti all'interno di aree pubbliche e private, deve avvenire in conformità alle Linee Guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive emesse dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, ovvero alla scheda tecnica specifica presente nell'Allegato 9 al DPCM 13/10/2020.

Si ricorda inoltre che, per lo svolgimento delle attività, dovranno essere applicate le seguenti indicazioni:

- predisporre per genitori, bambini, accompagnatori ed eventuale personale una adeguata informazione su tutte le misure di prevenzione da adottare. Prevedere segnaletica, con pittogrammi e affini, idonea ai minori, comprensibile anche ad utenti stranieri, in particolar modo per aree a vocazione turistica;
- invitare il personale e i genitori all'auto-monitoraggio delle condizioni di salute proprie e del proprio nucleo familiare, ed informarli circa i comportamenti da adottare in caso di comparsa di sintomi sospetti per COVID-19;
- per bambini e ragazzi devono essere promosse le misure igienico-comportamentali con modalità anche ludiche, compatibilmente con l'età e con il loro grado di autonomia e consapevolezza;
- riorganizzare gli spazi per assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione dei componenti dello stesso nucleo familiare o conviventi o per le persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale;
- la mascherina di protezione delle vie aeree deve essere utilizzata da genitori, accompagnatori ed eventuale personale, e dai bambini e ragazzi sopra i 6 anni di età. Privilegiare mascherine colorate e/o con stampe;
- mettere a disposizione idonei dispenser di soluzione idroalcolica per la frequente igiene delle mani in tutti gli ambienti, in particolare nei punti di ingresso e di uscita;
- garantire una approfondita pulizia giornaliera degli ambienti con detergente neutro. Le superfici toccate più frequentemente andranno inoltre disinfettate regolarmente almeno una volta al giorno.

Si ricorda che, al fine di garantire la tracciabilità degli ospiti della struttura è auspicabile:

- adottare un sistema di prenotazione, al fine di evitare prevedibili assembramenti;
- nel rispetto della privacy mantenere un registro delle presenze per una durata di 14 giorni.

Qualora presente, la postazione dedicata alla cassa può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); in alternativa il personale deve indossare la mascherina e avere a disposizione gel igienizzante per le mani.

SCUOLE

NORME E DOCUMENTAZIONE

Domanda

Ci sono documenti specifici o linee guida in merito alle misure igienico sanitarie in vista della riapertura delle scuole a settembre?

Risposta

I principali documenti di riferimento in cui sono indicate le misure igienico-sanitarie da applicare in vista della riapertura delle scuole e dei servizi per la prima infanzia sono:

- Piano scuola 2020-2021 – Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione;
- Verbale n. 94 del 07/07/2020 del Comitato Tecnico Scientifico (risposte del CTS ai quesiti pervenuti dal MIUR);
- Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell'infanzia per l'anno scolastico 2020/2021;
- Protocollo d'intesa per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di covid-19 (MIUR del 06/08/2020);
- Verbale n. 100 del 10/08/2020 del Comitato Tecnico Scientifico;
- Verbale n. 104 del 10/08/2020 del Comitato Tecnico Scientifico;
- Linee Guida per il trasporto scolastico del 31/08/2020;
- Rapporto ISS COVID 19 n. 58/2020 – Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS CoV 2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia;
- Ordinanza contingibile e urgente n. 34/PC – Linee di indirizzo per la gestione dei contatti di casi confermati di COVID-19 all'interno delle scuole e dei servizi per l'infanzia predisposte dalla Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità (Allegato 1).

Domanda

Si parla di patto di corresponsabilità tra Scuola e famiglie? Il modello è quello dei centri estivi? C'è un documento nuovo di riferimento?

Risposta

Spetta al gestore della struttura redigere/aggiornare il "Patto Educativo di Corresponsabilità" tra il servizio educativo/ scuola e la famiglia. I precedenti modelli potranno essere ricalibrati/rinnovati secondo le nuove necessità ed esigenze della struttura interessata. Sul sito dell'ASFO sono presenti dei contenuti sanitari minimi da poter integrare nel suddetto Patto.

Domanda

Quali sono le indicazioni igienico sanitarie da seguire al fine di evitare il contagio da Covid-19 all'interno della struttura scolastica?

Risposta

Le indicazioni igienico sanitarie sono:

- assicurare la disponibilità e l'uso della mascherina, preferibilmente di tipo chirurgico, garantendo periodici e frequenti ricambi d'aria insieme alle consuete norme igieniche;
- intervenire prima possibile al fine di garantire nello svolgimento delle attività didattiche il distanziamento fisico di almeno 1m.

RUOLI E FORMAZIONE

Domanda

È obbligatoria l'istituzione di un referente COVID-19 per ogni Istituto Comprensivo/Servizio per l'infanzia?

Risposta

Si, in ogni Istituto Comprensivo/Servizio per l'infanzia deve essere identificato un Referente scolastico per COVID-19 (adeguatamente formato sulle procedure da seguire) che svolga un ruolo di interfaccia con il Dipartimento di Prevenzione. Il Referente COVID-19 deve essere rintracciabile ad un unico indirizzo mail e ad un unico numero di cellulare di riferimento.

Domanda

Chi deve effettuare la formazione sulle misure da adottare per contrastare la diffusione del COVID-19 del personale docente e non docente delle scuole e dei servizi per la prima infanzia? Come avverrà la formazione dei Referenti Covid-19 individuati dalle istituzioni scolastiche per la gestione dei casi sospetti o confermati?

Risposta

I datori di lavoro delle scuole e dei servizi educativi dell'infanzia devono provvedere alla formazione e informazione del personale sulle misure di prevenzione igienico-sanitarie, al fine di prevenire il contagio e limitare il rischio di diffusione del COVID-19.

Le scuole potranno gestire l'attività informativa e formativa, anche in modalità a distanza qualora, per necessità, sussista il divieto di svolgimento delle riunioni in presenza degli Organi collegiali o delle assemblee.

Il percorso formativo dei Referenti Covid-19 sarà erogato tramite Formazione A Distanza (FAD) sulla piattaforma EDUISS dell'Istituto Superiore di Sanità e sarà fruibile in modalità asincrona nel periodo 28 agosto/31 dicembre 2020.

Domanda

Sono previste delle campagne di informazione verso genitori e studenti per l'applicazione delle misure anticontagio?

Risposta

In data 26/08/2020 è stato effettuato uno specifico incontro tra il Dipartimento di Prevenzione e i Dirigenti scolastici degli Istituti Comprensivi del pordenonese.

Compatibilmente con le risorse il Dipartimento di Prevenzione daranno sostegno ai dirigenti scolastici per incontri con docenti e genitori.

Il Dirigente Scolastico deve assicurare adeguata comunicazione efficace alle famiglie, agli studenti, al personale scolastico sulle misure di prevenzione messe in atto (in modalità telematica e anche su cartellonistica o altro supporto fisico, ben visibile all'ingresso dalla scuola e nei principali ambienti).

Domanda

Quale cartellonistica informativa possiamo utilizzare?

Risposta

È possibile reperire cartellonistica informativa sul sito del Ministero della Salute o dell'OMS. http://www.salute.gov.it/portale/documentazione/p6_2_5.jsp?lingua=italiano&dataa=2020/12/31&atada=2015/01/01

TAMPONE MOLECOLARE/ANTIGENICO

Domanda

Quali sono le indicazioni per effettuare il test del tampone in caso di alunni/operatore scolastico/personale ausiliario con sintomi sospetti riconducibili a Covid-19

Considerate le difficoltà a effettuare in tempi rapidi il tampone nasofaringeo e la relativa analisi molecolare per la diagnosi di tutti i numerosi casi sospetti in ambito scolastico, vista la diffusione delle infezioni respiratorie non sostenute da SARS CoV2 nella popolazione pediatrica, in tale contesto **si raccomanda l'utilizzo come test diagnostico il "Test rapido per la ricerca dell'antigene di SARS-CoV-2", sia per i casi sospetti di COVID-19, sia per i contatti scolastici di un caso confermato** in accordo con le indicazioni nazionali. In caso di esito positivo del test rapido per la ricerca dell'antigene di SARS-CoV-2, in attesa della conferma con test di biologia molecolare, saranno comunque avviate tutte le azioni di sanità pubblica finalizzate al contenimento del rischio di diffusione (tracciamento dei contatti e esecuzione del test rapido nei contatti stessi) In caso di negatività al test antigenico, in presenza di sintomatologia altamente suggestiva di COVID-19 attestata dal Medico curante o sulla base di evidenze epidemiologiche del Dipartimento di Prevenzione, potrà essere indicato un test di biologia molecolare di conferma o, in alternativa, ripetere il test antigenico a distanza di uno o più giorni.

RIENTRO A SCUOLA POST COVID-19

Domanda

Quando dobbiamo chiedere l'attestazione per riammettere gli alunni/operatori scolastici a scuola?

Risposta

La nota della Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità FVG n. 21239 del 23/09/2020 e la Circolare del Ministero della Salute n. 30847 del 24/09/2020, specifica che:

Se l'alunno/operatore scolastico presenta un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19,* il PLS/MMG, effettua una valutazione.

La valutazione può condurre a due diversi scenari:

- **Presenza di sintomatologia COVID-19 ***: il PLS/MMG richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al Dipartimento di Prevenzione. Se il tampone risulta:

- **Positivo:** si notifica al Dipartimento di Prevenzione che avvia l'inchiesta epidemiologica. Per il rientro in comunità bisognerà attendere la guarigione secondo i criteri vigenti che constano nell'effettuazione di due tamponi a distanza di 24 ore l'uno dall'altro con contestuale doppio esito negativo, cui potrà conseguire la conclusione dell'isolamento e l'inserimento in comunità. L'alunno rientrerà a scuola con attestazione di avvenuta guarigione e nulla osta all'ingresso o rientro in comunità.
- **Negativo:** il PLS o il MMG, valuta il percorso clinico/diagnostico più appropriato e comunque l'opportunità dell'ingresso a scuola. L'alunno rientrerà a scuola con attestazione di avvenuta guarigione e nulla osta all'ingresso o rientro in comunità.
- **Presenza di sintomatologia diversa da COVID-19:** l'alunno rimarrà a casa fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del PLS/MMG. L'alunno rientrerà a scuola senza necessità di presentare alcun certificato di avvenuta guarigione o nulla osta all'ingresso o rientro in comunità (L.R. art. 2 comma 1 del 21/08/2005).

* ADULTI: (tosse, difficoltà respiratorie, perdita improvvisa dell'olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia), rinorrea/congestione nasale persistente, faringodinia, diarrea).

BAMBINI: (febbre >37.5 CON EVENTUALI SINTOMI ASSOCIATI QUALI: rinite, tosse secca da almeno 3 giorni, sintomi gastrointestinali (nausea/vomito, diarrea), faringodinia, mialgie, difficoltà respiratorie, rinorrea/congestione nasale persistente).

Domanda

Un alunno è stato a contatto con familiari positivi a COVID-19. Come può essere riammesso a scuola?

Risposta

Prima del rientro in comunità, dopo il periodo di isolamento istituito dal Dipartimento di Prevenzione, i contatti stretti emersi dall'indagine epidemiologica sul caso positivo eseguono un tampone. La riammissione a scuola è subordinata all'esito negativo del tampone.

Domanda

La riammissione alle lezioni senza il certificato comporta l'incertezza che sia stato contattato il pediatra, come si può avere la garanzia che non si tratti di Covid?

Risposta

Poiché la normativa vigente (art. 2 L.R. 21/2005) non impone al PLS/MMG di rilasciare il certificato. Rimane a discrezione del singolo PLS/MMG la scelta sull'opportunità di rilasciare il certificato per la riammissione. **Pertanto la responsabilità per lo stato di salute dei minori è genitoriale.**

Domanda

La riammissione alle lezioni è prevista a seguito di visita presso il pediatra o solo telefonicamente?

Risposta

Si rimanda alla valutazione del PLS.

Domanda

Per gli studenti a cui è stato rilevato uno stato febbrile, indicativamente dopo quanti giorni è possibile riammettere gli studenti alle lezioni?

Risposta

Il Piano Scuola 2020-2021 prevede che la preconditione per la presenza a scuola di studenti e di tutto il personale sia l'assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37,5 anche nei tre giorni precedenti.

CASI SOSPETTI/CONFERMATI COVID-19

Domanda

Qual è la preconditione per la presenza a scuola di studenti e di tutto il personale scolastico?

Risposta

Il Piano Scuola 2020-2021 prevede che la preconditione per la presenza a scuola di studenti e di tutto il personale sia:

- ✓ Assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37,5 anche nei tre giorni precedenti;
- ✓ Non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
- ✓ Non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni.

Domanda

Quali sono i sintomi più comuni di COVID-19 negli adulti e nei bambini?

Risposta

I sintomi più comuni di COVID-19 nella popolazione generale sono: febbre, brividi, tosse, difficoltà respiratorie, perdita improvvisa dell'olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia), rinorrea/congestione nasale, faringodinia, diarrea.

I sintomi più comuni di COVID-19 nei bambini sono: febbre, tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali (nausea/vomito, diarrea), faringodinia, dispnea, mialgie, rinorrea/congestione nasale.

Domanda

Di chi è la responsabilità se uno studente va a scuola con sintomi respiratori e/o febbre?

Risposta

La responsabilità è genitoriale per lo stato di salute dei minori ed individuale per i maggiorenni.

Domanda

È obbligatoria la rilevazione della temperatura corporea all'ingresso della scuola?

Risposta

All'ingresso della scuola NON è necessaria la rilevazione della temperatura corporea. La temperatura corporea deve essere rilevata ogni giorno da parte del genitore del minore a casa. Chiunque ha sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37.5°C dovrà restare a casa.

Domanda

La temperatura rilevata sul polso del bambino ha la stessa valenza di quella misurata sulla fronte?

Risposta

Si raccomanda di visionare la scheda tecnica del termometro e verificare le corrette modalità di utilizzo.

Domanda

Cosa bisogna fare se un alunno o personale scolastico presentano febbre e/o sintomi respiratori all'interno degli ambienti scolastici? Se i genitori sono irraggiungibili a chi si può rivolgere il personale scolastico?

Risposta

Nel caso in cui un alunno o il personale scolastico presenti febbre al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico deve essere messa in atto la seguente procedura:

- L'operatore scolastico deve avvisare il referente scolastico per COVID-19;
- Il referente scolastico per COVID-19 o altro componente del personale scolastico deve telefonare immediatamente ai genitori/tutore legale o nel caso di personale scolastico invitarlo a fare rientro presso il proprio domicilio;
- Ospitare l'alunno in una stanza o in un'area di isolamento;
- Far indossare una mascherina chirurgica all'alunno (se ha un'età superiore ai 6 anni);
- Procedere all'eventuale rilevazione della temperatura corporea, da parte del personale scolastico individuato, mediante l'uso di termometri che non prevedono il contatto;
- Il minore deve essere in compagnia di un adulto (preferibilmente non deve che presentare fattori di rischio per una severa forma di COVID-19 come ad esempio malattie croniche persistenti) che dovrà mantenere, ove possibile, il distanziamento fisico di almeno un metro e la mascherina chirurgica fino a quando l'alunno non sarà affidato a un genitore/tutore legale.

Se il Referente scolastico per COVID-19 non riuscisse nell'immediatezza a contattare il genitore/tutore legale, il minore deve restare nella stanza/area dedicata all'isolamento (come sopra riportato) fino all'arrivo del suddetto.

Dopo che l'alunno o il personale scolastico esce dalla scuola per fare ritorno al domicilio dovranno essere pulite e disinfettate le superfici della stanza o area di isolamento.

Domanda

Cosa devono fare i genitori dell'alunno o il personale scolastico dopo il rientro al domicilio?

Risposta

- Devono contattare il PLS/MMG per la valutazione clinica (triage telefonico) del caso;

- Il PLS/MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al DdP;
- Il Dipartimento di prevenzione provvede all'esecuzione del test diagnostico;
- Il Dipartimento di prevenzione si attiva per l'approfondimento dell'indagine epidemiologica e le procedure conseguenti.

Domanda

Cosa bisogna fare se un alunno o il personale scolastico presentano febbre e/o sintomi respiratori presso il proprio domicilio?

Risposta

Nel caso in cui un alunno o il personale scolastico presenti febbre al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, presso il proprio domicilio:

- deve restare a casa;
- deve essere informato il PLS/MMG;
- i genitori dello studente devono comunicare l'assenza scolastica per motivi di salute;
- il PLS/MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al Dipartimento di Prevenzione.
- il Dipartimento di prevenzione provvede all'esecuzione del test diagnostico.
- il Dipartimento di Prevenzione si attiva per l'approfondimento dell'indagine epidemiologica

Domanda

Cosa succede se un alunno o il personale scolastico risulta positivo al COVID-19?

Risposta

Se l'esito del test diagnostico effettuato è positivo:

- il Dipartimento di Prevenzione avvia la ricerca dei contatti stretti per le eventuali misure di isolamento domiciliare;
- il referente scolastico COVID-19 deve fornire al Dipartimento di prevenzione l'elenco dei compagni di classe nonché degli insegnanti del caso confermato che sono stati a contatto nelle 48 ore precedenti l'insorgenza dei sintomi;
- la struttura scolastica mette in atto le azioni di sanificazione straordinaria (in particolare nelle aree frequentate dalla persona positiva al COVID-19). La sanificazione va effettuata se sono trascorsi 7 giorni o meno da quando la persona positiva ha visitato o utilizzato la struttura.
- per il rientro a scuola bisognerà attendere la guarigione clinica (cioè la totale assenza di sintomi). La conferma di avvenuta guarigione prevede l'effettuazione di un test molecolare (tampone) con risultato negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi.

Domanda

Cosa deve fare il Dirigente Scolastico nel caso di un numero elevato di assenze in una classe?

Risposta

Il referente scolastico per il COVID-19 deve comunicare al Dipartimento di Prevenzione se si verifica un numero elevato di assenze improvvise di studenti in una classe (es. 40%; il valore deve tenere conto anche della situazione delle altre classi) o di insegnanti.

Il Dipartimento di Prevenzione effettuerà un'indagine epidemiologica per valutare le azioni di sanità pubblica da intraprendere, tenendo conto della presenza di casi confermati nella scuola o di focolai di COVID-19 nella comunità.

Domanda

Nel caso in cui venga riscontrata una positività al COVID-19 da parte di un alunno o del personale scolastico, quale documentazione deve fornire il Dirigente Scolastico al Dipartimento di Prevenzione?

Risposta

In presenza di un caso confermato di COVID-19 (con test molecolare) nel contesto scolastico, il "Referente COVID-19 della Scuola" comunica al "Referente COVID-19 del Dipartimento" i **contatti scolastici del caso da 48 ore prima a 10 giorni dopo l'inizio dei sintomi nel caso confermato (o, se il caso è asintomatico, da 48 ore prima a 10 giorni dopo la data dell'esecuzione del test risultato positivo), comprese eventuali attività di intersezione (es. pre/post scuola)** che il Dipartimento di Prevenzione provvederà a valutare in funzione del rischio e del rispetto delle misure di prevenzione anti-COVID.

Per agevolare le attività di ricerca e gestione dei contatti, il referente scolastico per COVID-19 dovrà:

- fornire l'elenco degli studenti della classe in cui si è verificato il caso confermato;
- fornire la mappatura della classe;
- fornire l'elenco degli insegnanti/educatori che hanno svolto l'attività di insegnamento all'interno della classe;
- indicare eventuali alunni/operatori scolastici con fragilità.

A tal proposito si sottolinea che sul sito dell'ASFO è presente il "file per tracciamento" che può essere utilizzato come sistema di registrazione dei contatti all'interno della struttura scolastica.

Domanda

Se un alunno o un operatore scolastico risulta convivente di un caso positivo di COVID-19, può continuare ad accedere a scuola?

Risposta

Qualora un alunno o un operatore scolastico fosse convivente di un caso, esso, su valutazione del Dipartimento di Prevenzione, sarà considerato contatto stretto e posto in quarantena.

Qualora un alunno o un operatore scolastico risultasse contatto stretto di un contatto stretto (ovvero nessun contatto diretto con il caso), non vi è alcuna precauzione da prendere.

Domanda

Come si devono comportare le maestre/educatrici se presso la loro famiglia dovesse esserci qualcuno di influenzato (figli, mariti ecc)? devono stare a casa? Da chi dovrebbero essere sostituite?

Risposta

Nel caso in cui presso la famiglia di un'educatrice dovesse esserci un soggetto influenzato (figli, mariti ecc) deve essere contattato il proprio MMG/PLS; in caso di sintomatologia non riconducibile a Covid-19 si attua quanto previsto precedentemente all'emergenza sanitaria. Nel caso di sostituzione di personale i dati del personale supplente devono essere registrati nel sistema di tracciamento adottato dalla struttura. Durante la sostituzione l'educatrice/maestra supplente deve rispettare tutte le misure e le raccomandazioni per la prevenzione della diffusione del contagio da Covid-19, previste dai provvedimenti attualmente vigenti.

Domanda

Se il bambino all'ingresso non ha febbre, ma presenta sintomi non riconducibili a COVID-19 come forte raffreddore con muco, tosse e catarro può accedere a scuola?

Risposta

In assenza di febbre non vi sono controindicazioni alla frequenza della scuola/asilo nido per:

- Naso chiuso senza rinorrea.
- Mal di testa lieve.
- Dolori mestruali.
- Dolori articolari.
- Tosse lieve non disturbante il benessere del bambino.

Domanda

Nel caso di alunni che usufruiscano del servizio di trasporto scolastico, qualora risultasse un caso positivo verrebbero isolati più gruppi?

Risposta

In caso di accertata positività il Dipartimento di Prevenzione contatterà il Referente scolastico Covid-19 per raccogliere le informazioni necessarie all'indagine epidemiologica (esempio registro per la tracciabilità). L'Autorità Sanitaria (Dipartimento di Prevenzione), in base all'indagine effettuata, valuterà l'applicazione di eventuali misure idonee a contenere il rischio.

Domanda

Mio figlio è stato sottoposto a quarantena e sono in attesa del risultato del suo tampone. Noi genitori possiamo recarci comunque al lavoro? Se no, come giustifichiamo l'assenza dal lavoro?

Risposta

Il D.L. 111/2020 prevede che il dipendente pubblico o privato il cui figlio **UNDER 14** sia stato posto in isolamento/quarantena COVID 19, ha diritto:

1. a prestare la propria attività lavorativa in modalità lavoro agile, presentando idonea autocertificazione che attesti che l'altro genitore lavora e non fruisce del lavoro agile;
2. qualora l'attività lavorativa non fosse compatibile con il lavoro agile ovvero in alternativa ad esso, uno dei due genitori potrà astenersi dal lavoro per tutto o parte del periodo corrispondente alla

durata della quarantena del figlio, attraverso un congedo straordinario retribuito al 50% della prestazione lavorativa.

Qualora uno dei due genitori dovesse restare a casa usufruendo di quanto previsto dalla suddetta normativa, l'altro genitore può recarsi a lavoro.

Si ricorda che i soggetti sottoposti a sorveglianza sanitaria e a isolamento fiduciario hanno l'obbligo di rimanere presso la loro dimora/stanza (con bagno privato), rimanere separati dagli altri inquilini (divieto di contatti sociali), seguire le indicazioni igienico-sanitarie indicate dall'operatore di sanità pubblica e previste dalla normativa vigente. Pertanto il genitore che accudirà il proprio figlio dovrà seguire le indicazioni igienico sanitarie previste in caso di isolamento fiduciario.

PRANZO E MERENDA

Domanda

Come dobbiamo gestire i locali della mensa scolastica?

Risposta

Bisogna assicurare il distanziamento e l'igiene degli ambienti dedicati alla refezione scolastica attraverso:

- la gestione degli spazi (refettorio o altri locali idonei);
- i tempi (garantendo più turnazioni);
- fornitura del pasto in "lunch box" per il consumo in classe (misura da attuarsi qualora le modalità di fruizione tradizionale non permettano di rispettare le misure di prevenzione).

Qualora questa modalità non sia percorribile o non sufficiente in virtù degli spazi o della particolare numerosità dell'utenza, gli Enti locali potranno studiare con le ditte concessionarie del servizio la realizzazione di soluzioni alternative di erogazione, all'interno dell'aula didattica, opportunamente areata e igienizzata al termine della lezione e al termine del pasto stesso.

Domanda

Anche in mensa è necessario mantenere il distanziamento sociale di 1 metro?

Risposta

Sì, per il consumo del pasto in refettorio valgono le stesse regole di distanziamento fisico di almeno 1 metro già indicate per gli altri locali destinati alla didattica, fermo restando il principio di separazione dei gruppi classe.

Domanda

È obbligatoria la fornitura del pasto in mono-porzione?

Risposta

No. Relativamente al concetto di monoporzione, esso è riferito all'esigenza di garantire a ciascun alunno una porzionatura individuale del pasto. Per la somministrazione del pasto sia in refettorio che in classe sarà da preferirsi la tipologia di distribuzione in multiporzione, con scodellamento in area idonea e somministrazione individuale al tavolo/banco. Per l'acqua si propone l'utilizzo delle borracce

personali, mentre i condimenti potranno essere eventualmente disponibili in monodose. Il pane e la frutta saranno forniti individualmente, evitando così l'uso promiscuo di cestini.

Domanda

Qualora fosse scelto il pasto portato da casa in modo esclusivo, è possibile consumarlo all' interno di un aula mensa (presupponendo che sia l' unica assegnata per lo svolgimento del doposcuola)?

Risposta

È possibile consumare il pasto portato da casa nell'aula mensa (presupponendo che sia l' unica assegnata per lo svolgimento del doposcuola) purché venga pulita e sanificata prima e dopo la consumazione del pasto.

Domanda

Si può festeggiare i compleanni con una torta confezionata/pasticceria?

Risposta

No non è possibile portare qualsiasi tipo di alimento (compresi quelli confezionati) da condividere in gruppo, come nel caso di una festa di compleanno.

Domanda

Durante il pasto possono essere utilizzati bavaglini in cotone?

Risposta

È possibile utilizzare bavaglini in cotone a condizione che vengano cambiati ogni giorno e lavati con acqua calda (70°C-90°C) e normale detersivo per bucato; in alternativa: lavaggio a bassa temperatura con candeggina o altri prodotti disinfettanti per il bucato. Si raccomanda l'uso esclusivo del singolo bavaglino per ciascun bambino.

Domanda

Durante il pranzo può essere utilizzata una tovaglia in cotone oppure una tovaglia cerata sopra al tavolo o se uso il tavolo di legno direttamente con cosa lo pulisco?

Risposta

È possibile utilizzare la tovaglia, sia quella in cotone che in cerata, sempre effettuando la sanificazione quotidiana della stessa. Si ricorda nel caso in cui si utilizzi una tovaglia in cotone che il lavaggio può avvenire sia con acqua calda (70°C-90°C) e normale detersivo per bucato; in alternativa: lavaggio a bassa temperatura con candeggina o altri prodotti disinfettanti per il bucato.

Domanda

Il bambino può portare da casa una borraccia personale (etichettata con nome e cognome)?

Risposta

Si, è consentito portare una borraccia personale dedicata per ogni bambino a condizione che venga evitato lo scambio di boracce tra i bambini. Le borracce possono essere lavate in lavastoviglie quotidianamente con temperature adeguate alla tipologia di materiale.

IGIENE DI LOCALI E SUPERFICI

Domanda

È necessario predisporre delle misure di pulizia e igienizzazione specifiche presso ogni sede scolastica prima della riapertura?

Risposta

Prima della riapertura, il Dirigente Scolastico, assicurerà una pulizia approfondita dei locali della scuola destinati alla didattica e non (ivi compresi androne, corridoi, bagni, uffici di segreteria e ogni altro ambiente di utilizzo) ad opera dei collaboratori scolastici.

Domanda

Come dobbiamo sanificare gli ambienti e materiali (piastrelle, plastica, tessuti, ecc.) scolastici durante il periodo scolastico?

Risposta

Per garantire il distanziamento fisico e per agevolare le operazioni di pulizia e disinfezione dei locali e delle superfici, prevedere l'eliminazione di tutti gli arredi non necessari, nonché la rimozione tutti i materiali morbidi e porosi che non facilitano le operazioni di pulizia (se non possibile ricoprili con materiale, quali teli, removibile monouso o lavabile).

Dopo la riapertura, l'igiene della maggior parte delle superfici e degli oggetti deve essere effettuata:

1. primariamente con una normale pulizia ordinaria/giornaliera delle superfici con acqua e detergente neutro;
2. successivamente effettuare la disinfezione (con prodotti disinfettanti ad azione virucida autorizzati dal Ministero della Salute) deve interessare le superfici e gli oggetti maggiormente toccati (maniglie, interruttori della luce, postazioni di lavoro, telefoni, tastiere, mouse, servizi igienici, rubinetti e lavandini, ecc.). Per i locali di servizio, utilizzare disinfettanti a base di sodio ipoclorito almeno allo 0.1% sodio ipoclorito. Quanto alla sanificazione di superfici che possono essere danneggiate dai prodotti a base di ipoclorito di sodio, è consigliato un detergente neutro e successivamente un disinfettante ad azione virucida (contro i virus). Per ulteriori informazioni si consiglia di consultare il Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020 "Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell'attuale emergenza COVID-19: superfici, ambienti interni e abbigliamento";
3. deve essere garantito SEMPRE un adeguato tasso di ventilazione e ricambio d'aria. I servizi igienici, se dotati di finestre, queste devono rimanere sempre aperte, se privi di finestre, gli estrattori di aria devono essere mantenuti in funzione per l'intero orario scolastico.

L'uso dei locali sottoposti a nebulizzazione/vaporizzazione di prodotti chimici deve essere preceduto da un tempo necessario di ricambio dell'aria, a tutela degli alunni e dei lavoratori.

Domanda

Le aule devono essere arieggiate ogni 5 minuti? Oppure basta quando si esce dall'aula per il pranzo o per andare ai servizi?

Risposta

La normativa non prevede delle tempistiche da rispettare per il ricambio d'aria nelle aule, se non per alcuni locali specifici come i servizi igienici. La permanenza in aula presuppone una frequente areazione del locale, in relazione all'utilizzo. È possibile pianificare i momenti di ricambio dell'aria adottando delle modalità compatibili con l'orario scolastico (es. cambio della lezione, ricreazione, pausa pranzo, ecc.), che potranno essere integrate al bisogno. Dovrà essere previsto il ricambio dell'aria durante e dopo le attività di pulizia, in particolar modo prima dell'entrata degli alunni in aula.

Domanda

Come e ogni quanto tempo si deve effettuare la pulizia dei giochi interni?

Risposta

Per il lavaggio dei giochi presenti all'interno della struttura è consigliabile effettuarlo quotidianamente procedendo prima con il lavaggio degli stessi con acqua e sapone neutro, seguito da disinfezione e infine risciacquo.

Domanda

Come deve essere effettuata la pulizia dei servizi igienici?

Risposta

Per le operazioni di sanificazione dei servizi igienici, dovranno essere utilizzati prodotti disinfettanti con azione virucida, garantendo un'adeguata aerazione di tutti i locali, mantenendo costantemente (o più possibile) aperti gli infissi esterni dei servizi igienici. Si consiglia che questi ultimi siano sottoposti a pulizia almeno due volte al giorno, eventualmente anche con immissione di liquidi a potere virucida negli scarichi fognari delle toilette.

Domanda

Ci sono indicazioni specifiche per la sanificazione della palestra e degli attrezzi utilizzati?

Risposta

Tutti gli spazi interni disponibili ad uso di più gruppi/sezioni (saloni, laboratori, palestra, refettorio) devono essere puliti e sanificati e frequentemente e adeguatamente areati dopo l'utilizzo, prima dell'accesso da parte di un gruppo/sezione diverso. In considerazione della necessità di ridurre i rischi di contagio è opportuno prediligere spazi all'aperto.

Domanda

È necessario il cambio giornaliero delle lenzuola dei lettini dei bambini?

Risposta

È preferibile il lavaggio giornaliero e la sostituzione giornaliera delle lenzuola. Tuttavia, se è previsto l'utilizzo del lettino esclusivamente da parte dello stesso bambino, il cambio delle lenzuola può essere anche non quotidiano purché vengano sempre garantite le idonee condizioni di pulizia e sicurezza tramite un'apposita procedura da parte del gestore della struttura.

Domanda

Per l'igiene di tessuti (esempio lenzuola per i lettini dei bambini) possono essere utilizzati spray igienizzanti appositi, presenti in commercio?

Risposta

Il trattamento con disinfettanti chimici dei materiali tessili generalmente NON è consigliato, se non nel caso di tessuti che possono essere lavati in lavatrice ad almeno 60°C con prodotti detergenti e disinfettanti

Per i materiali tessili, (es. cotone, lino) è consigliato il lavaggio con acqua calda (70°C-90°C) e normale detersivo per bucato; in alternativa: lavaggio a bassa temperatura con candeggina o altri prodotti disinfettanti per il bucato. Per ulteriori approfondimenti si consiglia la consultazione del Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020 sopracitato.

Domanda

Il Rapporto I.S.S. del 21.08.2020 prevede che qualora un alunno o un operatore scolastico risultino SARS-CoV-2 positivi debba essere effettuata una sanificazione "straordinaria" della scuola. In cosa deve consistere questa operazione straordinaria?

Risposta

La sanificazione straordinaria consiste in tutte le attività di pulizia e disinfezione ulteriori rispetto a quelle pianificate (pulizia ordinaria); non è previsto necessariamente l'intervento di ditte specializzate. Le modalità di sanificazione straordinaria di tutti gli ambienti presso i quali ha soggiornato un caso positivo al virus SARS-CoV-2, sono indicate nella Circolare del Ministero della Salute n.5443 del 22/02/2020. In virtù di quanto sopra riportato non è necessario sanificare tutti i locali scolastici, bensì solo quelli utilizzati dalla persona positiva. L'utilizzo di questi locali è interdetto fino alla conclusione delle operazioni di sanificazione straordinaria.

Domanda

È possibile utilizzare atomizzatori elettrici per la sanificazione dei locali?

Risposta

Tenuto conto dei protocolli emessi dal Ministero dell'Istruzione e i Verbali del Comitato Tecnico Scientifico (CTS), adottano quanto descritto nella Circolare del Ministero della Salute n. 177644 del 22/05/2020 e le raccomandazioni dell'Istituto Superiore di Sanità (ISS) descritte nel relativo Rapporto n. 19/2020, oltre a prevedere ulteriori indicazioni (ad esempio cronoprogramma, registro delle pulizie, ecc.). In merito alla valutazione dell'impiego di "atomizzatori elettrici per la sanificazione degli ambienti":

- *“Per quanto riguarda le misure di prevenzione e protezione delle misure di gestione del rischio da applicare nell’impiego delle attrezzature utilizzate per l’erogazione dei prodotti o per l’eventuale generazione in situ degli stessi, si dovrà fare riferimento al manuale d’uso e manutenzione delle suddette attrezzature nel rispetto degli obblighi di cui al Titolo IX Capo I e al Titolo III Capo II del DL.vo 81/2008.”* (Rapporto ISS n.25/2020);
- deve essere garantito SEMPRE un adeguato tasso di ventilazione e ricambio d’aria. La nebulizzazione/vaporizzazione di prodotti chimici aumenta la diffusione degli stessi nell’aria, pertanto, l’uso dei locali sottoposti a nebulizzazione/vaporizzazione di prodotti chimici deve essere preceduto da un tempo necessario di ricambio dell’aria, a tutela degli alunni e dei lavoratori

GESTIONE DEL MATERIALE SCOLASTICO

Domanda

Quali misure devono essere adottate per la correzione dei quaderni, deposito quaderni/libri a scuola e gestione fra casa e scuola?

Risposta

Secondo il Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020 “Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell’attuale emergenza COVID-19: superfici, ambienti interni e abbigliamento”, le particelle infettanti del virus non sarebbero rilevabili già dopo 3 ore sulla carta. Pertanto si ritiene di poter manipolare il materiale cartaceo, facendo attenzione a:

- a) evitare di toccarsi le mucose;
- b) effettuare una corretta igiene delle mani (con acqua e sapone o con gel idroalcolico).

Domanda

Gli insegnanti posso portare a casa i quaderni per correggerli?

Risposta

Si è possibile. Il docente dovrà garantire che i libri/quaderni non vengano a contatto con altre persone una volta portati a casa/studio.

Domanda

Gessi e scrittura sulla lavagna di ardesia: è necessario un gesso per alunno?

Risposta

È da evitare l’uso di materiali scolastici condivisi da più persone (quali gessi, cancellini per lavagna, penne, ecc.). La dotazione di un gesso ad ogni alunno può essere considerata una modalità ulteriore di gestione del rischio COVID-19, tuttavia, se ciò non fosse possibile e comunque in qualsiasi caso, si raccomanda di effettuare frequentemente l’igiene delle mani (con acqua e sapone o con gel idroalcolico), nonché di evitare di toccarsi le mucose durante l’uso di questi materiali.

Domanda

Si possono distribuire schede? Con quali modalità?

Risposta

Si è possibile distribuire schede, evitando che le stesse vengano toccate da più persone. Si raccomanda di effettuare frequentemente l'igiene delle mani (con acqua e sapone o soluzione idroalcolica) e di non toccarsi le mucose durante la manipolazione delle schede.

Domanda

Può essere messa la copertina a quaderni e libri?

Risposta

Si è possibile; non ci sono limitazioni in merito.

Domanda

È possibile dare a casa il disegno fatto dal bambino a scuola?

Risposta

Si è possibile, cercando di prestare attenzione affinché il disegno venga manipolato solo dal bambino che l'ha eseguito.

Domanda

Per quei materiali naturali (es. pigne) o che non si possono lavare con sostanze a base alcolica (esempio cubetti in legno) qual è il termine minimo per una quarantena?

Risposta

Si consiglia la visione del Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020 o, in alternativa, prevedere l'uso esclusivo per ciascun bambino (es. pigne, legnetti, ecc.).

Domanda

È possibile tenere il materiale didattico personale degli studenti a scuola (es. quaderni, libri..)?

Risposta

Si è possibile lasciare il materiale didattico a scuola purché assegnato esclusivamente al singolo alunno o a specifici gruppi/sezioni.

Domanda

È possibile appendere cartelloni in classe?

Risposta

Si, non vi sono divieti in merito.

Domanda

Prestando servizio su diversi plessi scolastici, mi è possibile spostare il materiale didattico utilizzato per le lezioni in scuole differenti?

Risposta

Si, purché puliti e/o sanificati prima dell'utilizzo da parte di un altro gruppo/sezione.

Domanda

I badge in plastica per alunno si possono usare, la plastica trattiene il virus?

Risposta

Secondo il Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020 le particelle infettanti del virus non sarebbero rilevabili dopo 7 giorni sulla plastica. Tuttavia, considerando il fatto che il badge è solitamente un oggetto personale dell'alunno, si ritiene che lo stesso possa essere utilizzato normalmente, cercando di evitare la manipolazione da parte di più persone. Qualora sia necessaria la manipolazione da parte di altre persone, oltre l'alunno, e comunque in generale, è possibile abbattere il rischio con un'adeguata igiene delle mani (con acqua e sapone o con gel idroalcolico).

Domanda

OGGETTO TRANSIZIONALE: nella riunione del 26 Agosto avete detto che non può essere portato a scuola nessun tipo di gioco. Ma l'oggetto transizionale non è un semplice gioco, per il bambino è molto importante. Prima dell'avvio dei Centri Estivi era stato detto che era possibile usarlo se ogni giorno veniva riportato pulito e igienizzato. Come dobbiamo comportarci?

Risposta

In considerazione della necessità di ridurre i rischi di contagio è opportuno evitare di portare negli spazi delle attività oggetti o giochi da casa; se inevitabile devono essere puliti accuratamente all'ingresso.

IGIENE PERSONALE

Domanda

Dobbiamo rendere disponibili i gel per le mani?

Risposta

In via prioritaria va favorito il lavaggio delle mani con acqua e sapone neutro. È comunque necessario rendere disponibili prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione alcolica) o a base di altri principi attivi (purché registrati/autorizzati dal Ministero della Salute) per l'igiene delle mani di studenti e personale in più punti dell'edificio scolastico (in particolare prima dell'ingresso in aula).

Domanda

I bambini devono venire a scuola sempre con abiti puliti?

Risposta

Per quanto riguarda l'igiene/cambio del vestiario è raccomandato il cambio giornaliero in quanto evidenze scientifiche al momento disponibili indicano che il tempo di sopravvivenza del virus sulle superfici tessili è di 1 giorno.

Domanda

Ci sono indicazioni specifiche riguardo l'abbigliamento delle insegnanti durante le attività didattiche e per gestione dei cambi?

I grembiulini possono essere lasciati negli armadietti e utilizzarli tutta la settimana?

Risposta

Per quanto riguarda l'igiene/cambio del vestiario è raccomandato il cambio giornaliero in quanto evidenze scientifiche al momento disponibili indicano che il tempo di sopravvivenza del virus sulle superfici tessili è di 1 giorno.

È consigliabile il lavaggio quotidiano dell'abbigliamento del personale (soprattutto se non viene utilizzato esclusivamente in ambito scolastico) e di tutto l'abbigliamento indossato dal bambino, compreso il grembiolino.

Per i tessuti (es. cotone, lino) si raccomanda il lavaggio con acqua calda (70°C-90°C) e normale detersivo per bucato; in alternativa lavaggio a bassa temperatura con candeggina o altri prodotti disinfettanti per il bucato.

Per ulteriori approfondimenti si consiglia la consultazione del Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020 sopracitato.

Domanda

Come va gestito i beni personali degli studenti (es. giubbotti, zaini), tenuto conto l'impossibilità di sanificazione e necessario siano imbustati in sacchetti di plastica?

Risposta

Si raccomanda di mantenere il distanziamento tra i giubbotti e gli zaini appartenenti agli studenti anche dello stesso gruppo/sezione.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Domanda

È obbligatoria la mascherina (chirurgica o di comunità) per gli studenti e per il personale? Il personale deve utilizzare mascherine FFP2?

Risposta

Sì, l'utilizzo della mascherina è necessario in situazioni di movimento e in generale in tutte quelle situazioni (statiche o dinamiche) nelle quali non sia possibile garantire il distanziamento.

Per gli alunni, in tutte le condizioni di cui sopra, è necessario indossare una mascherina chirurgica o di comunità di propria dotazione, fatte salve le dovute eccezioni (es. attività fisica, pausa pasto).

Non dovranno indossare la mascherina gli alunni della scuola dell'infanzia (0-6 anni) e non sono soggetti all'obbligo gli studenti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina

Per il personale, la scuola garantirà la mascherina chirurgica; gli educatori/insegnanti devono utilizzare la mascherina chirurgica in tutte quelle situazioni in cui non riescono a garantire il mantenimento di 1 metro di distanza interpersonale.

Domanda

Mascherina se la tolgo, perché mantengo la distanza, dove la conservo?

Risposta

La mascherina è una dotazione personale dell'alunno, pertanto la corretta gestione (modalità di conservazione, pulizia, ricambio, ecc.) della stessa è compito dell'alunno/genitore. Per la conservazione si consiglia di seguire delle pratiche igieniche di base, quali mantenerla in un luogo a riparo da sporcizia, cambiarla in caso di insudiciamento, tenuto conto che viene portata sul volto, per coprire naso e bocca.

Domanda

Quali dispositivi devono essere indossati per la gestione di un caso sospetto?

Risposta

Nel caso in cui uno studente di età superiore a 6 anni/operatore scolastico presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19 in ambito scolastico, la persona sintomatica dovrà indossare una mascherina chirurgica (no mascherina di comunità) compatibilmente con le condizioni fisiche. Il personale che assiste lo studente sintomatico, in attesa dell'arrivo del genitore, deve indossare una mascherina chirurgica e garantire possibilmente il distanziamento fisico di almeno 1 metro.

Domanda

È vero che nelle scuole dell'infanzia non sono previste le mascherine?

Risposta

È vero. Come ribadito nelle Linee guida per il settore 0-6, per i bambini sotto i sei anni non è previsto l'uso delle mascherine che invece saranno indossate dal personale non essendo sempre possibile garantire il distanziamento, vista l'età degli alunni e la loro necessità di movimento. Per ulteriori informazioni è possibile consultare il verbale n. 94 del Comitato Tecnico Scientifico del 7 luglio 2020.

Domanda

Il personale può utilizzare diverse da quelle chirurgiche?

Risposta

Gli educatori/insegnanti devono utilizzare la mascherina chirurgica in tutte quelle situazioni in cui non riescono a garantire il mantenimento di 1 metro di distanza interpersonale.

Domanda

Per i bambini delle scuole dell'infanzia e le classi prime della primaria è possibile l'utilizzo della visiera protettiva in sostituzione della mascherina?

Risposta

No, non dovranno indossare la mascherina gli alunni della scuola dell'infanzia (0–6 anni) e non sono soggetti all'obbligo gli studenti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina.

Domanda

Per il cambio dei pannolini nel fasciatoio quali precauzioni devono essere adottate?

Risposta

Per i più piccoli, il cambio dei pannolini sarà eseguito dal personale munito di mascherina chirurgica, utilizzando materiale monouso (telini monouso). Deve essere effettuato il rigoroso lavaggio delle mani con acqua e sapone tra un cambio di pannolino e l'altro. Il fasciatoio deve essere posto all'interno del locale destinato "al cambio e servizio igienico", in quanto questo posizionamento consente al personale addetto di effettuare l'immediato lavaggio delle mani con acqua corrente e sapone, garantire la corretta igiene del bambino e l'eliminazione corretta dello sporco (in idonei contenitori per rifiuti) nonché l'aerazione del locale. Il momento del cambio dei pannolini deve essere svolto in modo da evitare assembramenti nel bagno e garantire la pulizia prima dell'accesso del bambino successivo.

ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ E DEL PERSONALE

Domanda

Come dobbiamo organizzare l'ingresso e l'uscita degli studenti da scuola?

Risposta

Sarebbe opportuno differenziare l'ingresso e l'uscita degli studenti rendendo disponibili tutte le vie di accesso, compatibilmente con le caratteristiche strutturali e di sicurezza dell'edificio scolastico, al fine di differenziare e ridurre il rischio di assembramento.

Domanda

Come dobbiamo organizzare le lezioni degli studenti della scuola superiore?

Risposta

Le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica, incrementando il ricorso alla didattica digitale integrata, che rimane complementare alla didattica in presenza, modulando ulteriormente la gestione degli orari di ingresso e di uscita degli alunni, anche attraverso l'eventuale utilizzo di turni pomeridiani e disponendo che l'ingresso non avvenga in ogni caso prima delle ore 9.00.

Domanda

I genitori possono entrare a scuola?

Risposta

Dovrà essere ridotta al minimo la presenza di genitori o loro delegati nei locali della scuola se non strettamente necessari (es. entrata/uscita scuola dell'infanzia). Per la scuola dell'infanzia particolare attenzione va data ai bambini che per la prima volta risultano iscritti, prevedendo per essi e per i loro genitori momenti riservati di ascolto e di primo ambientamento. L'ingresso di qualsiasi soggetto esterno deve essere registrato nel sistema di tracciabilità.

Domanda

I professionisti esterni con P.IVA incaricati dalle Scuole per i progetti formativi (es: musica, psicomotricità, inglese, yoga ecc) sono contemplati per questo anno scolastico essendo persone che si muovono tra varie Scuole e classi?

Risposta

Nel caso di operatori/professionisti esterni che frequentano la struttura per lo svolgimento di specifiche attività (es. laboratori artistici, musicali, ecc.), qualora si trovino ad interagire con i diversi gruppi di bambini/alunni presenti (seppur in momenti diversi), dovrà essere mantenuta per tutta la durata di svolgimento dell'attività il distanziamento sociale, nonché l'utilizzo degli idonei DPI (mascherina, ecc).

Si ricorda che vanno, in ogni caso, garantite opportune modalità di "tracciamento" dei contatti, aventi l'obiettivo di registrare i partecipanti e gli operatori presenti in struttura, nonché le situazioni di intersezione/contatto tra gruppi di minori e operatori o esterni alla struttura.

Domanda

È possibile svolgere l'attività di canto in classe o suonare il flauto?

Risposta

Il canto come anche suonare strumenti a fiato (es. flauto), sono attività che diffondono maggiormente i droplets e non sono compatibili con l'uso corretto della mascherina, pertanto sono attività che attualmente si dovrebbero evitare, specialmente in un contesto chiuso come l'aula. Una possibile soluzione, compatibilmente con le condizioni climatiche, è di effettuare queste attività all'aperto, aumentando significativamente i distanziamenti interpersonali previsti per l'ambito scolastico. Se ciò non fosse possibile si consiglia di valutare altre modalità per l'educazione musicale, per esempio prevedendo altri strumenti musicali

Domanda

Come possiamo guidare i bambini nei movimenti per scrivere?

Risposta

Si consiglia primariamente di prediligere delle modalità che garantiscano il distanziamento interpersonale di almeno un metro. Nel qual caso non fosse possibile, si raccomanda l'uso di mascherina da parte dell'insegnante e dell'alunno, secondo le indicazioni normalmente previste dalla normativa nell'ambito scolastico. Altresì è raccomandata la frequente igiene delle mani (con acqua e sapone o soluzione idroalcolica).

Domanda

Nel caso in cui una maestra/educatrice sia assente per influenza/motivi personali, come ci si comporta per la sostituzione?

Risposta

Nel caso in cui una maestra/educatrice sia assente per influenza/motivi personali, i dati del personale supplente devono essere registrati nel sistema di tracciamento adottato dalla struttura. Durante la sostituzione l'educatrice/maestra supplente deve rispettare tutte le misure e le raccomandazioni per la prevenzione della diffusione del contagio da Covid-19, previste dai provvedimenti attualmente vigenti.

Domanda

Presso la maggior parte delle Scuole è sempre stata presente la cosiddetta figura “jolly” ovvero un maestra/educatrice che andava a coprire le ore e/o le necessità delle altre maestre/educatrici nelle varie sezioni?

È ancora possibile essere supportati da questa figura? Se sì, come?

È possibile la presenza di un solo operatore a sorveglianza di due gruppi all'interno di un locale, adeguatamente distinti e distanziati

Risposta

In merito alla presenza di una figura “jolly” si riportano le indicazioni contenute nel “Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell’infanzia”:

personale educatore, docente e collaboratore: devono essere individuate stabilmente, adottando un’organizzazione che favorisca l’individuazione per ciascun gruppo del personale educatore, docente, e collaboratore, evitando, nei limiti della migliore organizzazione attuabile e delle sopravvenute esigenze, che tali figure interagiscono con gruppi diversi di bambini.

Pertanto, si ritiene di primaria importanza evitare la presenza di soggetti che svolgano attività con bambini appartenenti a gruppi differenti.

Tuttavia, nel caso in cui la presenza di una figura “jolly” sia necessaria, la presenza del soggetto in questione deve essere registrata nel sistema di tracciamento in corrispondenza delle sezioni in cui ha svolto la sua attività, rispettando tutte le prescrizioni e le misure previste dalla normative vigente per la prevenzione del contagio (l’uso della mascherina, l’igiene delle mani, e il distanziamento interpersonale di un metro).

Domanda

Il personale ausiliario può entrare in contatto con i bambini?

Risposta

Al fine di proteggere la comunità dalla possibilità di diffusione allargata del contagio, nella gestione delle attività deve essere effettuata una programmazione che preveda la continuità nel rapporto tra educatore e gruppo di bambini. Tuttavia, qualora in condizioni eccezionali, il personale ausiliario debba entrare in contatto con i bambini, questo deve avvenire nel rispetto delle procedure di prevenzione della diffusione del contagio da COVID-19, in particolare:

- mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro;

- dotazione di mascherina chirurgica;
- registrazione sul file tracciabilità di tutti i contatti.

Domanda

I bambini che non si avvalgono dell'ora di religione dovranno rimanere in aula con gli altri compagni?

Risposta

Non è necessario che questi bambini permangano all'interno dell'aula durante l'ora di religione, se è stato identificato un luogo idoneo (es. aula) nel quale possono trascorrere tale ora, in presenza di un adulto ed adottando le misure generali di permanenza all'interno dei locali scolastici (distanziamento fisico e uso di mascherina per le situazioni dinamiche e di distanziamento insufficiente). Questa possibile situazione dovrà essere registrata nel sistema di tracciamento.

Domanda

Come deve essere gestito l'inserimento dei bambini in struttura? In particolare è possibile effettuare il percorso di inserimento con la presenza di un genitore?

Risposta

Sì, è opportuno in ogni servizio educativo e scuola dell'infanzia prevedere tempi e spazi per l'accoglienza e l'inserimento dei bambini, con l'accompagnamento e la permanenza in struttura di un genitore, in riferimento ai bambini neo iscritti e nei casi in cui gli educatori/insegnanti ne rilevino la necessità. La presenza del genitore deve avvenire nel rispetto delle regole generali di prevenzione del contagio, quali ad esempio:

- accesso alla struttura attraverso l'accompagnamento da parte di un solo genitore o di persona maggiorenne delegata dai genitori (che deve rimanere stabile per tutta la durata del periodo di inserimento);
- l'uso della mascherina da parte dell'adulto accompagnatore durante tutta la permanenza all'interno della struttura.

In questi casi va rigorosamente effettuato il tracciamento del genitore e delle persone con cui entra in contatto all'interno della struttura.

Domanda

Essendo un nido familiare, come ci comportiamo con i conviventi che frequentano la casa?

Risposta

Quanto ai conviventi che frequentano la casa/nido è necessario rispettare le stesse misure di prevenzione previste all'interno del servizio educativo al fine di evitare il contagio da Covid-19 (tracciamento, lavaggio delle mani, distanza interpersonale di 1 metro e laddove non fosse possibile, utilizzare la mascherina).

STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI/SOSTEGNO

Domanda

L'insegnante di sostegno può lavorare vicino ai bambini nell'area alunni? Quali misure deve adottare in aggiunta nel caso dovesse sostenere vicino all'alunno?

Risposta

L'insegnante di sostegno può lavorare con il bambino diversamente abile, garantendo in via prioritaria la didattica in presenza. In relazione alla tipologia di disabilità (opportunitamente certificata), si valuteranno le misure più opportune per poter svolgere il sostegno dell'alunno nel migliore dei modi. Le misure normalmente previste (distanziamento fisico di almeno un metro, uso di mascherina), potranno essere combinate con misure ad hoc ritenute idonee per tutelare l'insegnante e l'alunno. Nella fattispecie, potranno essere previsti (oltre alla mascherina) l'uso di guanti, dispositivi di protezione degli occhi, viso e mucose. L'uso della mascherina può essere omesso sia per i soggetti che presentano disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina ovvero per i soggetti che interagiscono con i predetti.

Si tiene infine ad evidenziare che il rapporto tra insegnante di sostegno e alunno diversamente abile deve essere il più possibile costante, sia per limitare il numero di contatti sia (in molti casi) per ragioni pedagogiche. È fondamentale includere il rapporto di sostegno tra alunno ed insegnante nel sistema di tracciamento dei contatti, nonché eventuali contatti che questi possono avere all'interno del contesto scolastico

PRE/POST-SCUOLA

Domanda

È possibile organizzare il servizio di pre e post- scuola, considerando il fatto che si verrebbero a creare gruppi di studenti provenienti da diverse sezioni? Quali indicazioni devono essere rispettate?

Risposta

Il pre e post-scuola può essere realizzato presso i locali della scuola, sia da personale scolastico che da personale esterno (associazioni, ecc), purché:

- vengano mantenuti per quanto possibile gruppi stabili;
- venga garantita la continuità tra operatori e gruppi di bambini;
- venga effettuato il tracciamento dei contatti bambini-operatori;
- vengano rispettate tutte le procedure messe in atto dalla scuola/servizio per l'infanzia al fine di prevenire il contagio da Covid-19.

TRASPORTO

Domanda

In caso di linee Pedibus inferiori ai 15 minuti è necessario mantenere un elenco giornaliero, così come avviene per i servizi di trasporto scolastico?

Risposta

Nel caso in cui i percorsi di Pedibus casa-scuola e scuola-casa non siano superiori ai 15 minuti il gestore del servizio dovrà, per singolo itinerario programmato, redigere un elenco con i nominativi e un recapito telefonico dei bambini e degli adulti accompagnatori aderenti al servizio. L'elenco dovrà essere mantenuto e aggiornato (in caso di modifiche sostanziali es.: inserimento di un nuovo partecipante), per l'intero periodo di espletamento del servizio e trasmesso al Dipartimento di Prevenzione soltanto per eventuali necessità/attività relative all'emergenza COVID-19.

Domanda

I genitori chiedono di poter accompagnare i bambini insieme ai fratelli. Possiamo derogare e prevedere l'accesso di altri minori?

Risposta

Sarà possibile derogare l'accesso alla struttura scolastica (oltre che al genitore) ad eventuali fratelli minori (si ricorda di tracciare anche questi ultimi) solo in caso di necessità.

ORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI

Domanda

Come dobbiamo predisporre i banchi nelle aule?

Risposta

Il layout delle aule destinate alla didattica andrà rivisto con una rimodulazione dei banchi, dei posti a sedere e degli arredi scolastici, al fine di garantire il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro, anche in considerazione degli spazi di movimento.

Domanda

Nel limite del distanziamento si può valutare la realizzazione di isole con i banchi?

Risposta

Sì, è possibile creare isole con i banchi purché tra un bambino e l'altro sia rispettato il distanziamento fisico (inteso come la distanza minima di 1 metro fra gli alunni, tra le rime buccali).

Domanda

Come dobbiamo gestire il momento della ricreazione?

Risposta

Negli spazi comuni dovranno essere previsti percorsi che garantiscano il distanziamento tra le persone, limitando gli assembramenti, anche attraverso apposita segnaletica. Per lo svolgimento della ricreazione ma per anche attività didattiche e motorie, va privilegiato lo spazio esterno ove possibile.

Domanda

È possibile fare educazione fisica a scuola? Se sì, come?

Risposta

SI, è possibile. Per le attività di educazione fisica, se svolte al chiuso (palestra), dovrà essere garantita adeguata aerazione dei locali e un distanziamento interpersonale di almeno 2 metri. Nelle prime fasi di riapertura delle scuole sono sconsigliati i giochi di squadra e gli sport di gruppo, mentre sono da privilegiare le attività fisiche sportive individuali che permettano il distanziamento fisico.

Domanda

È possibile utilizzare gli spogliatoi? Se sì, come?

Risposta

Per evitare gli assembramenti all'interno degli spogliatoi, se possibile, arrivare direttamente con l'abbigliamento da ginnastica, cercando di utilizzare tale spazio per i cambi minimi. In qualsiasi caso l'uso dello spogliatoio deve essere effettuato nel rispetto del distanziamento interpersonale. Garantire un frequente ricambio d'aria, in relazione all'utilizzo. In merito alla gestione dell'abbigliamento personale, si invita a riporlo all'interno di un apposito contenitore (sacco, zaino, borsone) personale, anziché appoggiarlo/appenderlo sulle panche/appendiabiti. Inoltre si raccomanda di mantenere distanziato l'abbigliamento appartenente a più persone.

Domanda

La stanza/area di isolamento di bambini/alunni/personale che dovessero presentare sintomi riconducibili al COVID-19 durante l'orario scolastico che caratteristiche deve avere?

Risposta

La stanza/area di isolamento deve essere posta in una zona non di passaggio, il più vicino possibile all'entrata/uscita (per favorire la consegna del bambino ai genitori) e dotata di:

- contenitore per lo smaltimento di rifiuti;
- sistema di misurazione per la temperatura senza contatto;
- gel igienizzante per il lavaggio delle mani;
- carta a perdere.

Domanda

Posso tenere in sezione nido il fasciatoio in modo da evitare lo spostamento di tutti i bimbi in bagno ogni volta che uno di loro ha la necessità di essere cambiato?

Risposta

Secondo l'art. 14 "locali e spazi interni" del Decreto del Presidente della Regione di data 4 ottobre 2011, n. 230 - Testo Coordinato con le modifiche di cui ai DPR n. 153/2013, n. 174/2015, n. 56/2017 e n. 208/2017- il fasciatoio deve essere posizionato all'interno del locale destinato al "cambio e servizio igienico" unitamente alla presenza di una vaschetta/bagno con erogatore di acqua pre-miscelata e di idonei contenitori per lo sporco. Anche durante la situazione di emergenza per il Covid-19, si ritiene fondamentale che il fasciatoio sia all'interno del locale destinato "al cambio e servizio igienico", in quanto questo posizionamento consente al personale addetto di effettuare l'immediato

lavaggio delle mani con acqua corrente e sapone, garantire la corretta igiene del bambino/dell'operatore e l'eliminazione corretta dello sporco, nonché l'aerazione del locale.

Domanda

Nelle scuole dell'infanzia nel calcolo del rapporto numerico in funzione dei metri quadri va tenuto conto anche dell'insegnante?

Risposta

Per quanto concerne il rapporto numerico personale educativo/bambini e la metratura degli spazi, nei servizi educativi, si ritengono valide le indicazioni ordinarie stabilite su base regionale, salvo eventuali diverse disposizioni adottate dalle singole Regioni.

Domanda

Considerato il distanziamento come regola base, nei dormitori è possibile considerare di inserire gruppi diversi?

Risposta

Sì, purché i gruppi siano distanziati tra loro in modo da evitare l'intersezione degli stessi anche in fase di ingresso e uscita dalla stanza del riposo.

Prevedere l'organizzazione e la pulizia approfondita della biancheria e degli spazi e una corretta aerazione prima e dopo l'utilizzo.

Si ricorda di effettuare il tracciamento dei gruppi che vi fanno accesso alla stanza del riposo e del relativo educatore presente per ciascun gruppo.

LAVORATORI FRAGILI

Domanda

Come posso essere identificate le categorie di lavoratori e studenti a rischio?

Risposta

Il datore di lavoro, previa una adeguata informazione, dovrà assicurare che tutti i propri dipendenti possano richiedere la sorveglianza sanitaria ai sensi dell'art. 41 DLgs 81/08, qualora ritengano di essere "lavoratori fragili" (*"lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da morbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità"* - Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020). Pertanto, su richiesta del lavoratore, il datore di lavoro attiverà la visita con il medico competente.

Domanda

Sono una docente in stato di gravidanza, riprendendo le attività a scuola, quanto può essere pericoloso per la mia condizione, ammalarmi di covid-19? Il rischio di contagio potrebbe esserci io cosa dovrei fare?

Risposta

Ad oggi le evidenze scientifiche non hanno dimostrato una maggiore suscettibilità di ammalarsi di covid-19 per le donne in gravidanza rispetto alla popolazione generale; in genere nelle donne in gravidanza la malattia si presenta in modo simile alle altre donne: i sintomi sono spesso lievi e moderati. E così anche per i neonati. Al momento non sembra che il virus si trasmetta al feto: secondo i dati scientifici più recenti, nessuno dei bambini nati da madri con CoVID-19 è risultato positivo.

Dalle linee guida della regione FVG aggiornate al 24 agosto 2020 “ Tutela delle lavoratrici madri nel settore della Sanità”:

“SARS-CoV – 2: la presenza di soggetti positivi al virus SARS-CoV-2 asintomatici o paucisintomatici è stata documentata sia nella popolazione generale che tra le donne in gravidanza, molte delle quali presentano generalmente una sintomatologia lieve o moderata [..]”

Tutte le lavoratrici madri vanno tutelate secondo quanto previsto dal DLgs 151/01 che prevede obblighi da parte del datore di lavoro di:

- identificare le mansioni/lavorazioni vietate o le operazioni incompatibili, indicando, per ognuna di tali mansioni a rischio, le misure di prevenzione e protezione che intende adottare:
 - modifica delle condizioni di lavoro e/o dell'orario di lavoro;
 - spostamento della lavoratrice ad altra mansione non a rischio;
 - in caso di lavori pregiudizievoli che non prevedono possibilità di spostamento, il datore di lavoro informa l'ITL e richiede l'attivazione del procedimento di astensione dal lavoro.

Pertanto per le insegnanti della scuola, come previsto da numerose linee guida nazionali, sono previsti due scenari:

- per le docenti di asili nido e scuola dell'infanzia quindi 0-6 anni dove si consiglia l'allontanamento dal lavoro dalla gravidanza e fino a 7 mesi di vita del bambino;
- per le docenti di scuole di diversi ordini e gradi (studenti di età superiore ai 6 anni) dove non è previsto l'allontanamento per il rischio biologico, se non in caso di particolari situazioni di epidemie (es. rosolia), in caso l'insegnante non sia vaccinata.

Spetta comunque al datore di lavoro e ai suoi collaboratore redigere la valutazione dei rischi e prevedere eventuali misure di protezione per lavoratrici madri. Le misure di tutela potrebbero riguardare la modifica delle condizioni di lavoro (es. lavoro da remoto) o il cambio di mansione (es. lavorare in segreteria). Nell'eventualità il datore di lavoro valuti che questo non sia possibile, dovrà dar modo alla lavoratrice di rivolgersi all'ITL per la domanda di astensione dal lavoro a rischio.

Domanda

Possono essere fornite indicazioni chiare sull'autorità medica competente a effettuare la sorveglianza sanitaria dei “lavoratori fragili”?

Risposta

In merito alla sorveglianza sanitaria per la tutela dei “lavoratori fragili”, la stessa è assicurata dal datore di lavoro attraverso:

- a) il medico competente, se già nominato per la sorveglianza sanitaria ai sensi dell'articolo 41 del d.lgs. n. 81/2008;
- b) un medico competente nominato ad hoc, per il periodo emergenziale, anche, ad esempio, prevedendo di consorzicare più strutture educative e istituti scolastici;
- c) la richiesta ai servizi territoriali dell'Inail che vi provvedono con propri medici del lavoro.

Domanda

Se non è stato nominato il medico competente (in quanto nella valutazione dei rischi, effettuata ai sensi del DLgs 81/08, non è stato ritenuto necessaria la sorveglianza sanitaria) cosa dovrà fare il Datore di Lavoro (Dirigente) per tutelare i “lavoratori fragili”?

Risposta

Il datore di lavoro potrà assicurare la sorveglianza sanitaria a tutela dei “lavoratori fragili” o nominando un medico competente per il periodo emergenziale, oppure richiedendo tale servizio all’INAIL. L’attivazione di questo servizio deve essere effettuata su richiesta del lavoratore interessato (come previsto dall’art. 41 DLgs 81/08).

Domanda

Nell’eventualità il medico competente dichiara un lavoratore inidoneo in relazione alle condizioni di fragilità, cosa deve fare il datore di lavoro?

Risposta

Nel caso in cui il MC accerti che il lavoratore fragile non versi nelle condizioni fisiche compatibili con lo svolgimento delle sue funzioni, il giudizio di inidoneità fa sorgere il divieto di licenziamento ed impone all’azienda di cercare soluzioni organizzative per la conservazione del posto di lavoro. Ad esempio trasferire temporaneamente il lavoratore fragile a mansioni, equivalenti o anche inferiori, compatibili con il suo stato di salute (con conservazione, sulla carta, del trattamento economico pregresso), comunque adottando ogni necessaria misura preventivo-protettiva capace di limitare il possibile contagio, oppure, trovare soluzioni alternative quali il lavoro da remoto oppure ricorrere a permessi, ferie, aspettative retribuite e non, secondo quanto previsto dalla contrattazione collettiva.

Domanda

In quali casi è prevista la nomina del medico competente, anche in relazione alla patologia COVID-19?

Risposta

Vi è l’obbligo di individuare la figura del medico competente qualora siano presenti lavoratori e sia prevista la redazione del Documento di Valutazione dei Rischi.

Non vi è l’obbligo qualora:

- sia presente solo il datore di lavoro;
- in presenza di lavoratori autonomi;
- in presenza di collaboratori familiari.

In caso ci si configuri in uno dei casi sopra descritti ci si può rivolgere al Medico di Medicina Generale. I casi sopra descritti ci si può rivolgere al Medico di Medicina Generale.